

## Recenti sviluppi della disciplina legale della rettificazione dell'attribuzione del sesso di cui alla legge 14.04.1982, n. 164.

**Note a margine di Corte cost., 23.07.2024, n. 143**

*Francesco Boldrin\**

RECENT AND FUTURE DEVELOPMENTS IN THE LEGAL REGULATION ON RECTIFYING SEX ASSIGNMENT UNDER LAW NO. 164 OF APRIL 14, 1982. NOTES IN THE MARGIN OF THE CONSTITUTIONAL COURT, JULY 23, 2024, NO. 143.

ABSTRACT: The paper analyses the evolution of domestic regulation in rectifying the attribution of sex provided by Law No. 164 of April 14, 1982, in light of the most recent rulings of the Constitutional Court. In view of the progressive elimination of the requirement for medical-surgical intervention for the legal recognition of gender identity, the paper addresses the relevance of psychological and social gender affirmation processes for rectification purposes, as well as the new need to protect non-binary individuals, arguing for the necessity of legislative intervention to introduce a third gender in civil status registration, in accordance with the personalist principle that underpins the legal system.

KEYWORDS: Gender identity; acts of bodily disposition; legal gender recognition; trans people; binarism

ABSTRACT: Il contributo analizza l'evoluzione della disciplina domestica della rettificazione dell'attribuzione del sesso contenuta nella l. 14.04.1982, n. 164 alla luce delle più recenti pronunce della Corte costituzionale. Dato atto del progressivo superamento dell'obbligo dell'intervento medico-chirurgico per il riconoscimento giuridico dell'identità di genere si affronta il tema della rilevanza ai fini della rettificazione dei percorsi di affermazione di genere sul piano psicologico e sociale, nonché le nuove esigenze di tutela delle persone non binarie sostenendo la necessità di un intervento normativo che introduca un terzo genere di stato civile, in conformità al principio personalista che informa l'ordinamento giuridico.

PAROLE CHIAVE: Identità di genere; atti di disposizione del proprio corpo; rettificazione anagrafica del sesso; persone trans; binarismo

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La disciplina della rettificazione dell'attribuzione del sesso nella l. 14.04.1982, n. 164 e ss.mm.ii. – 2.1. L'interpretazione evolutiva della l. 164/1982: il carattere non indefettibile dell'intervento chirurgico

\* Francesco Boldrin, Dottore di ricerca in Stato, Persona e Servizi nell'Ordinamento Europeo e Internazionale, Università di Bologna. Mail: [francesco.boldrin2@unibo.it](mailto:francesco.boldrin2@unibo.it). Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

ai fini della rettificazione. La sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale. – 3. La disciplina della rettificazione tra tutela della salute e identità di genere. – 4. Alcune questioni dibattute: la possibilità di rettificazione in caso di percorsi di affermazione di genere sul piano psicologico e sociale. – 5. (segue) La partecipazione delle persone trans alle competizioni sportive. – 6. *Tertium (genus) non datur*: il problema delle identità non binarie.

## 1. Introduzione

La legge 14.04.1982, n. 164 recante «Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso», in combinato disposto con l'art. 31 del d.lgs. 1.09.2011, n. 150<sup>1</sup>, consente alle persone trans, nel caso in cui siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, di ottenere una sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato all'atto di nascita. Con tale normativa il legislatore, intervenendo su una materia complessa e delicata che involge scelte esistenziali personalissime attinenti all'identità personale e alla tutela della salute, ha colmato un vuoto legislativo allo scopo di assicurare tutela alle persone trans e contribuire al superamento della condizione di emarginazione nella quale erano relegate. Prima della l. n. 164/1982 non esisteva, infatti, alcuno strumento legale che consentisse alle persone trans di modificare nome e sesso anagrafico, neppure nell'eventualità in cui la persona si fosse sottoposta ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari e/o secondari. Tali interventi, che pure erano effettuati (spesso all'estero)<sup>2</sup>, erano considerati atti illeciti - vietati dall'art. 5 c.c. e suscettibili di integrare fattispecie di reato (ad esempio, quello di gravi lesioni personali p. e p. dall'art. 583, c. 1 e 2 c.p.) perché considerati idonei a determinare una diminuzione permanente dell'integrità fisica della persona<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> L'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011 ha riformato la disciplina processuale del procedimento di rettifica dell'attribuzione del sesso attraendolo al rito ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale, senza però incidere sui presupposti sostanziali per ottenere la rettifica (i.e. la modifica dei caratteri sessuali) previsto dalla l. n. 164/1982. Successivamente, nel quadro dell'elaborazione delle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. "riforma Cartabia del processo civile"), il legislatore, con l'art. 6, c. 8, lett. a), n. 1 del d.lgs. 31.10.2024, n. 164 ha ulteriormente modificato l'art. 31 d.lgs. n. 150/2011 applicando a tale procedimento il nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie introdotto agli artt. 473bis ss. c.p.c.

<sup>2</sup> R. ROMBOLI, *Commento sub art. 5*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Delle persone fisiche, Art. 1-10*, Bologna-Roma, 1988, 258.

<sup>3</sup> B. PEZZINI, *Transessualismo, salute e identità sessuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 2, 462; v. anche R. ROMBOLI, *Commento sub art. 5*, cit., 258-263, per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Tra le norme alle quali si era soliti ricondurre gli interventi medico-chirurgici – in particolare quelli di emasculazione – vi era, oltre all'art. 5 c.c., anche l'art. 552 c.p. relativo al reato di procurata impotenza alla procreazione (reato poi abrogato nel 1978 dalla legge sull'interruzione della gravidanza). Come emerge dalla lettura della relazione alla proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 27 febbraio 1980, la legge n. 164/1982 sembrerebbe aver tenuto presente in particolare l'ipotesi della persona trans MtF (R. ROMBOLI, *op. cit.*, 264), sebbene l'interesse a modificare il sesso anagrafico possa sorgere anche nelle persone biologicamente di sesso femminile. Più in generale, in relazione all'art. 5 c.c. autorevole dottrina ha rilevato come la norma sia stata introdotta per garantire la validità di alcuni atti di disposizione dell'integrità fisica socialmente apprezzati (quali il contratto di circo e il contratto di baliatico) in una visione patrimonialistica dei rapporti privati anche di natura personale, delimitando l'ambito di tale disponibilità in funzione della tutela dell'integrità fisica strumentalmente ad esigenze di carattere pubblico, mentre successivamente la stessa ha finito con l'individuare i limiti di esercizio del c.d. consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.) quale «causa di giustificazione della lesione dell'integrità fisica, espressione di autonomia finalizzata a far diventare lecita un'offesa dell'integrità fisica sulla propria persona» (P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2022, 654-655).



Dalla loro adozione, la l. 164/1982 e il d.lgs. 150/2011 sono stati oggetto, anche in tempi recenti, di alcune rilevanti pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità e costituzionale che ne hanno garantito un'interpretazione evolutiva maggiormente in linea con il personalismo che caratterizza l'ordinamento giuridico. Se l'approdo ad un'esegesi della normativa di riferimento conforme al valore della persona umana e in grado di riflettere anche il mutato approccio della scienza medica nei confronti delle persone trans è il risultato di un percorso giurisprudenziale travagliato e non immediato (ci sono voluti più di trenta anni per superare l'orientamento giurisprudenziale che subordinava la rettifica anagrafica alla modifica dei caratteri sessuali ottenuta per via chirurgica), *medio tempore* sono mutate le aspirazioni e le domande delle persone trans e transgender<sup>4</sup>, e già si registrano nuove istanze di tutela che faticano a trovare risposta nelle norme della l. 164/1982 e del d.lgs. 150/2011 specie in relazione alle persone non binarie.

Il presente contributo si propone di ricostruire criticamente l'evoluzione che ha interessato le richiamate fonti, soffermandosi in particolare sui più recenti sviluppi giurisprudenziali. La sentenza 23.07.2024, n. 143 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, c. 4 del d.lgs. n. 150/2011, si inserisce nel solco di un'evoluzione giurisprudenziale volta ad assicurare una tutela sempre più piena ed effettiva delle persone trans. Dato atto delle pronunce che hanno opportunamente superato l'obbligo di sottoporsi ad invadenti interventi medico-chirurgici, il contributo affronta il tema della rilevanza giuridica dei percorsi di affermazione di genere che si sviluppano sul piano esclusivamente psicologico e sociale. Inoltre, si intende esaminare le implicazioni della predetta decisione per la tutela delle persone non binarie, la cui identità di genere non si colloca entro i confini tradizionali del binarismo uomo/donna.

Prima di procedere, è opportuno premettere che dal punto di vista medico-scientifico le persone trans non sono più considerate come affette da una psicopatologia. Nel 2018, l'OMS ha infatti rimosso la categoria diagnostica del «transessualismo» dall'elenco delle malattie mentali sostituendola con quella della «incongruenza di genere dell'adolescenza e dell'età adulta» che è stata inserita tra le condizioni legate alla salute sessuale della 11ª ed. dell'International Classification of Diseases<sup>5</sup>. Anche la più recente edizione del DSM-5-TR ha modificato il proprio approccio al tema non facendo più riferimento al disturbo dell'identità di genere sottolineando invece l'incongruenza tra genere esperito e quello assegnato in grado di causare sofferenza psicologica clinicamente significativa (i.e. la disforia di genere)<sup>6</sup>. Questo

<sup>4</sup> Con tale espressione l'AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*, V ed., Milano, 2023, 614, intende riferirsi all'ampio spettro di individui la cui identità di genere è diversa dal genere assegnato alla nascita

<sup>5</sup> Secondo l'OMS l'incongruenza di genere è in particolare caratterizzata «by a marked and persistent incongruence between an individual's experienced gender and the assigned sex, which often leads to a desire to 'transition', in order to live and be accepted as a person of the experienced gender, through hormonal treatment, surgery or other health care services to make the individual's body align, as much as desired and to the extent possible, with the experienced gender» (cfr. [www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gender-incongruence-and-transgender-health-in-the-icd](https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gender-incongruence-and-transgender-health-in-the-icd) ultima consultazione 9/07/2025)

<sup>6</sup> DSM-5-TR cit., 614-616, ove sono individuati i criteri ai fini della diagnosi di disforia di genere. In dettaglio, nel caso di bambini, la diagnosi deve accertare la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso e il genere assegnato alla nascita perdurante da almeno sei mesi e che si manifesta attraverso almeno sei dei seguenti criteri (di cui uno deve essere quello sub n. 1): 1) un forte desiderio di appartenere al genere opposto o insistenza sul fatto di appartenere al genere opposto (o a un genere alternativo diverso da quello assegnato); 2) nei bambini, una forte preferenza per il travestitismo con abbigliamento tipico del genere opposto o per la simulazione dell'abbigliamento femminile; nelle bambine, una forte preferenza per l'indossare esclusivamente abbigliamento tipicamente maschile e

cambiamento riflette la necessità di ridurre lo stigma sociale, concentrandosi sul disagio sofferto dalle persone coinvolte piuttosto che su un'idea di identità disturbata.

Occorre precisare, però, che soltanto alcune persone che sperimentano o mostrano incongruenza di genere decidono di adeguare l'aspetto esteriore al genere esperito interiormente. A fronte di chi decide di sottoporsi a terapie ormonali e interventi chirurgici, altri scelgono invece di ricorrere soltanto a terapie ormonali, altri ancora possono decidere di non sottoporsi ad alcuna terapia o intervento preferendo modificare soltanto alcuni aspetti esteriori (ad esempio, l'abbigliamento, il trucco o l'acconciatura). Infine, vi è chi sceglie di non modificare alcun aspetto<sup>7</sup>.

2. La disciplina della rettificazione dell'attribuzione del sesso nella l. 164/1982 e ss.mm.ii.

La l. 164/1982<sup>8</sup>, insieme alla legislazione tedesca (l. 10.09.1980) e svedese (l. 21.04.1972), ha rappresentato a livello europeo uno dei primi interventi normativi in questo settore segnando un punto di svolta e un avanzamento nella tutela giuridica delle persone trans<sup>9</sup> le quali, prima della sua adozione, per ottenere un provvedimento giudiziale che consentisse (attraverso la rettificazione anagrafica) di allineare il proprio corpo e stato giuridico all'identità di genere esperita, potevano soltanto fare affidamento sulla

---

una forte resistenza ad indossare abbigliamento tipicamente femminile; 3) una forte preferenza per i ruoli tipicamente legati al genere opposto nei giochi; 4) una forte preferenza per giocattoli, giochi o attività stereotipicamente utilizzati o praticati dal genere opposto; 5) una forte preferenza per i compagni di gioco del genere opposto; 6) nei bambini, un forte rifiuto per giocattoli, giochi e attività tipicamente maschili e un forte evitamento dei giochi in cui ci si azzuffa; nelle bambine, un forte rifiuto di giocattoli, giochi e attività tipicamente femminili; 7) una forte avversione per la propria anatomia sessuale; 8) un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie corrispondenti al genere esperito. Al contempo, la condizione deve essere associata a sofferenza clinicamente significativa o a compromissione del funzionamento in ambito sociale, scolastico o in altre aree importanti (DSM-5-TR cit., 614-615). Anche nel caso di adolescenti e adulti occorre accertare la marcata incongruenza tra il genere vissuto e il sesso assegnato alla nascita perdurante da almeno sei mesi. Tuttavia, in tal caso la disforia di genere può essere diagnosticata se ricorrono almeno due dei seguenti criteri: 1) una marcata incongruenza tra il genere e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie (o, nei giovani adolescenti, le previste caratteristiche sessuali secondarie attese); 2) un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie a causa della marcata incongruenza con il genere esperito/espresso (oppure, nei giovani adolescenti, un desiderio di impedire lo sviluppo delle attese caratteristiche sessuali secondarie); 3) un forte desiderio di ottenere le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere opposto; 4) un forte desiderio di appartenere al genere opposto (o a un genere alternativo diverso da quello assegnato); 5) un forte desiderio di essere trattato come appartenente all'altro genere (o a un qualche genere alternativo diverso da quello assegnato); 6) una forte convinzione di avere sentimenti e reazioni tipici dell'altro genere (o di un genere alternativo diverso da quello assegnato). Inoltre, la condizione deve essere associata a sofferenza clinicamente significativa o a compromissione del funzionamento in ambito sociale, scolastico o in altre aree importanti (DSM-5-TR cit., 615).

<sup>7</sup> A. CRAPANZANO, B. CARPINIELLO, F. PINNA, *Approccio alla persona con disforia di genere: dal modello psichiatrico italiano al modello emergente basato sul consenso informato*, in *Riv. psichiatria*, 2021, 121-122.

<sup>8</sup> La legge di cui si discute è stata adottata dopo che la Corte costituzionale, con la pionieristica sentenza 12.07.1979, n. 98, aveva sancito il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso a favore di quanti si fossero sottoposti ad un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso in considerazione della sua natura terapeutica. I giudici costituzionali avevano dunque sollecitato il legislatore domestico ad intervenire con una disciplina organica in modo da consentire l'adeguamento dei dati anagrafici alla nuova condizione fisica e psicologica dell'individuo.

<sup>9</sup> Collocandosi, pertanto, «nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale» (Corte cost., 24.05.1985, n. 161, punto 4 del *Considerato in diritto*).



giurisprudenza, peraltro con esiti non sempre uniformi<sup>10</sup>. L'importanza di questa normativa risiede nella sua capacità di affrontare, colmando una lacuna legislativa<sup>11</sup>, il tema della c.d. "diversità", in questo caso rappresentata dalle persone trans, trattando la relativa esperienza non come devianza o condizione patologica, ma come un'espressione naturale della pluralità delle identità umane che in quanto tale merita tutela e riconoscimento giuridico. A tale scopo la l. 164/1982 ha ammesso, in talune ipotesi e con determinate procedure, la possibilità di modificare, nei registri dello stato civile e dunque nei documenti d'identità, il sesso attribuito alla nascita con ciò sancendo il superamento del dogma della sua immutabilità sino ad allora affermato dalla prevalente giurisprudenza, ma già sottoposto a critica dalla dottrina più attenta al tema del personalismo<sup>12</sup>. Legittimando, anche a posteriori<sup>13</sup>, pratiche medico-terapeutiche (in particolare gli interventi chirurgici demolitivi incidenti su caratteri sessuali primari e/o secondari) che altrimenti sarebbero risultate vietate ai sensi dell'art. 5 c.c., il legislatore ha attribuito rilievo giuridico ad una situazione che, pur riguardando una minoranza della società<sup>14</sup>, aveva da tempo attratto l'attenzione dell'opinione pubblica e dei giuristi.

In dettaglio, la l. 164/1982 stabilisce i presupposti sostanziali e regola il procedimento che consente all'interessato di rettificare la propria identità anagrafica. A tal fine l'art. 1, c. 1, in seguito alle modifiche apportate dal d.p.r. 3.11.2000, n. 396, stabilisce che «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». La disciplina processuale della rettifica

<sup>10</sup> Se una parte della giurisprudenza di merito avallava la rettificazione del sesso richiesta dalle persone transessuali, specie nei casi in cui fosse registrabile una significativa dissociazione della persona rispetto alla propria identità di genere (Trib. Lucca, 17.04.1972 in *Giur. it.*, 1973, I, 2, 374 ss.; App. Napoli, 6.12.1978, in *Dir. fam. pers.*, 1979, 709 ss.), la giurisprudenza di legittimità manifestava una sostanziale chiusura consentendo la rettificazione solo nel caso di errore materiale commesso all'atto della dichiarazione o dell'attribuzione del sesso alla nascita (Cass. civ., 16.12.1986, n. 7530, in *Foro it.*, 1987, I, 1097), oppure nell'ipotesi di ambiguità originaria successivamente evolutasi in senso opposto a quello inizialmente ritenuto o nel caso di trasformazione naturale e spontanea che avesse rivelato caratteri sessuali non percettibili ma comunque già presenti *ab origine* (Cass. civ., 3.04.1980, n. 2161, in *Foro it.*, 1980, I, c. 918 ss.).

<sup>11</sup> Lacuna già denunciata dalla dottrina più attenta al tema del personalismo, v. P. PERLINGIERI, *Note introduttive ai problemi giuridici del mutamento di sesso*, in P. D'ADDINO SERRAVALLE, P. PERLINGIERI, P. STANZIONE, *Problemi giuridici del transessualismo*, Napoli, 1981, 38.

<sup>12</sup> P. STANZIONE, *Transessualità*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano, 1992, 881-874; P. PERLINGIERI, *Note introduttive ai problemi giuridici del mutamento di sesso*, cit., 38; ID. *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, vol. III, *Situazioni soggettive*, Napoli, 2020, 45.

<sup>13</sup> L'art. 6 (abrogato dall'art. 34, c. 39, lett. b) e c) d.lgs. 150/2011) stabiliva che, se alla data di entrata in vigore della legge la persona si fosse già sottoposta ad intervento chirurgico, era possibile ottenere la rettificazione instaurando il relativo giudizio entro un anno da tale data facendo estinguere i reati cui tale intervento avesse eventualmente dato luogo (art. 7).

<sup>14</sup> La legge intendeva risolvere in particolare il problema delle persone transessuali MtF che, in seguito ad intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo, avevano modificato i loro caratteri sessuali esterni da maschili in femminili (A. ASTONE, *Il controverso itinerario dell'identità di genere*, in *NGCC*, 2016, 2, 306). Ad oggi, si stima una numerosità della popolazione *transgender* adulta nel mondo compresa tra lo 0,5% e l'1,2%; applicando tali dati alla popolazione italiana si arriva ad una stima di circa 500.000 persone *transgender* (ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, *Comunicato stampa n. 34/2020*; v. anche A.D. FISHER, M. MARCONI, G. CASTELLINI, J.D. SAFER, S. D'ARIENZO, M. LEVI, L. BROGONZOLI, R. IARDINO, C. COCCHETTI, A. ROMANI, F. MAZZOLI, P. MATARRESE, V. RICCA, L. VIGNOZZI, M. MAGGI, M. PIERDOMINICI, J. RISTORI, *Estimate and needs of the transgender adult population: the SPoT Study*, in *Journal of endocrinological investigation*, 2024, 6, 1374 ss.).

si rinviene oggi, per la maggior parte, nell'art. 31, d.lgs. 150/2011<sup>15</sup>. Fino alla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 143/2024 – che ha dichiarato illegittimo il c. 4 dell'art. 31 d.lgs. 150/2011 – il procedimento delineato dalle predette fonti normative, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, era volto ad accertare l'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona quale condizione per poter disporre la rettifica anagrafica mediante l'ordine all'ufficiale di stato civile di procedere alle necessarie modifiche, nonché ad autorizzare – se richiesto dall'interessato – l'intervento medico-chirurgico<sup>16</sup>.

Attualmente, in seguito alla richiamata sentenza pronuncia, la disciplina legale della rettificazione dell'attribuzione del sesso è stata ulteriormente modificata essendo venuta meno la necessità di ottenere, nel relativo giudizio, anche il provvedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico come era invece precedentemente previsto dal c. 4 dell'art. 31, d.lgs. 150/2011.

Secondo la prassi vigente nei tribunali domestici, l'accertamento giudiziale dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali è di norma compiuto sulla base della documentazione prodotta dall'istante, eventualmente integrata da indagini tecniche officiose (tramite CTU), da cui devono emergere la diagnosi di disforia di genere, i trattamenti medici già eseguiti, nonché l'irreversibilità personale della scelta tale da giustificare la richiesta di rettificazione (sebbene la legge nulla disponga al riguardo<sup>17</sup>). All'accertamento dell'intervenuto mutamento dei caratteri sessuali segue la modifica del marcato di genere e del prenome sul registro dello stato civile il quale, come di recente e opportunamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non deve necessariamente consistere nella mera mascolinizzazione o femminilizzazione del precedente. Attesa l'intima relazione che sussiste tra l'identità di genere e i segni distintivi della persona, chi intende ottenere la rettificazione anagrafica può infatti liberamente attribuirsi un nuovo prenome<sup>18</sup>. La rettificazione può incidere sulle situazioni giuridiche che fanno capo al richiedente determinando la modifica della sua posizione nell'ordinamento. Il legislatore, tuttavia, si è occupato soltanto degli effetti che il mutamento di sesso produce sul rapporto matrimoniale<sup>19</sup>. Al riguardo, l'art. 31, c. 6 d.lgs. 150/2011

<sup>15</sup> Il d.lgs. 150/2011 ha modificato la l. 164/1982 senza però alterarne l'impostazione di base, prevedendo l'applicazione del rito ordinario di cognizione ai giudizi di rettificazione di cui si discute, sicché il relativo procedimento presentava le vesti di un procedimento costitutivo necessario, con effetti non retroattivi (art. 4 l. 164/1982 e art. 31, c. 6 d.lgs. 150/2011), atteso che l'attore poteva ottenere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico o, in assenza di questo, la sola rettificazione anagrafica. La sentenza resa a conclusione del giudizio determina la costituzione di un nuovo *status* in capo alla persona rispetto alla differente identità sessuale enucleata nell'atto di nascita (A. NASCOSI, *Profili processuali del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso in Italia e in Francia*, in *Genius*, 2023, 4, nota 8).

<sup>16</sup> L'art. 31, c. 5 d.lgs. 150/2011 prevede che «con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro». Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 l. 164/1982 la sentenza che attribuisce il nuovo genere non ha efficacia retroattiva (in dottrina v., *ex multis*, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. III, cit., 45).

<sup>17</sup> Cass. civ., sez. I, 20.07.2015, n. 15138, in *DeJure Online*; Trib. Vicenza, 19.06.2024, n. 1238, *ivi*; Trib. Perugia, 18.01.2022, n. 70, *ivi*.

<sup>18</sup> Cass. civ., 17.02.2020, n. 3877, ove si richiama Corte cost., 11.05.2001, n. 120 secondo cui il nome costituisce uno dei diritti inviolabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost. (cfr. punto 2 del *Considerato in diritto*).

<sup>19</sup> La rettificazione anagrafica può rilevare, ad esempio, rispetto alle relazioni filiali e ai rapporti contrattuali in cui sia coinvolta la persona trans. In particolare, la rettificazione potrebbe condurre allo scioglimento del vincolo contrattuale quando essa configuri la modifica di una qualità personale essenziale ai fini dell'esecuzione della prestazione (si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di un rapporto di lavoro sportivo alle dipendenze di una società iscritta a





precisa che la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Tuttavia, in seguito all'intervento della Corte costituzionale<sup>20</sup>, i coniugi possono comunque conservare e tutelare giuridicamente il rapporto di coppia consolidatosi nel tempo nella forma dell'unione civile di cui alla l. 20.05.2016, n. 76<sup>21</sup>. Inoltre, la predetta legge, all'art. 1, c. 26, stabilisce che la sentenza di rettificazione determina lo scioglimento dell'unione civile ma, in seguito ad un ulteriore intervento della Corte costituzionale, le parti, ove intendano contrarre matrimonio, possono chiedere al giudice di disporre la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo dell'unione civile fino alla sua celebrazione<sup>22</sup>.

campionati maschili e/o femminili), mentre essa non produrrà alcuna conseguenza sul rapporto giuridico nei casi in cui il genere non costituisca una qualità determinante ai fini della realizzazione degli interessi individuati dalle parti (A. ASTONE, *op. cit.*, 314).

<sup>20</sup> Corte cost., 11.06.2014, n. 170, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 l. 164/1982, nonché dell'art. 31, c. 6 d.lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevedevano che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione del sesso di un coniuge, con conseguente scioglimento del vincolo matrimoniale, consentisse, se richiesto da entrambi i coniugi, di mantenere in vita il rapporto di coppia con altra forma di convivenza registrata, individuata poi dal legislatore nel modello delle c.d. unioni civili. Si tratta di un intervento doveroso atteso che, come rilevato da attenta dottrina, la vicenda della rettificazione dell'attribuzione del sesso delle persone transessuali è il risultato «di una metamorfosi anatomica che, se idonea a trasformare il sesso di uno dei due partner, non vale tuttavia a mutarne l'identità nel complesso di tutti quei valori antropologici (capacità affettiva, sentimenti, carattere, modo d'essere), che denotano la personalità di un soggetto», sicché ben può essere che nell'altro coniuge non si produca «una avversione tale da ripudiare quel *consortium omnis vitae* che fu all'origine del matrimonio eterosessuale», così M.E. LA TORRE, *op. cit.*, 206. Su tale profilo occorre tuttavia rammentare che, secondo la Corte, unione civile e matrimonio non condividono il medesimo fondamento costituzionale: l'unione tra persone del medesimo sesso trova infatti fondamento costituzionale non nell'art. 29 Cost. come è per il matrimonio tra persone di diverso sesso, bensì nell'art. 2 Cost., essendo l'unione civile qualificabile come formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, sebbene questa risulti connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione del diritto fondamentale della persona di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri (Corte cost., 15.04.2010, n. 138; Corte cost., 11.06.2014, n. 170; Corte cost. 27.12.2022, n. 269). Al riconoscimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nell'ordinamento domestico hanno peraltro contribuito le sollecitazioni provenienti dal Parlamento europeo (di cui si richiamano, in particolare, le seguenti risoluzioni: «Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità» dell'8.02.1994; «Risoluzione sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea» del 16.03.2000; «Risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea» del 4.09.2003; «Risoluzione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione Europea» del 13.03.2012) e dalla giurisprudenza della Corte EDU (cfr., Corte EDU, 21.07.2015, *Oliari e altri c. Italia*; Corte EDU 15.03.2012, *Gas e Dubois c. Francia*; Corte EDU 24.06.2010, *Schalk e Kopf c. Austria*; Corte EDU, 16.07.2014, *Hämäläinen c. Finlandia*).

<sup>21</sup> L'art. 1, c. 27 l. 76/2016 prevede che: «[a]lla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». L'art. 31, c. 4bis d.lgs. 150/2011 stabilisce pertanto che il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione «ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale».

<sup>22</sup> Corte cost., 22.04.2024, n. 66, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 26 l. 76/2016 nella parte in cui stabiliva che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, ove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del

2.1. L'interpretazione evolutiva della l. 164/1982: il carattere non indefettibile dell'intervento chirurgico. La sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale.

L'esatta individuazione dei presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, ai sensi della l. 164/1982, è stata ampiamente dibattuta da giudici e studiosi dal momento che l'art. 1 non chiarisce la natura e la portata delle modificazioni dei caratteri sessuali necessarie a tal fine. Non essendo certo se la rettifica dovesse essere subordinata a interventi chirurgici o se fossero sufficienti trattamenti ormonali, ne era derivata una giurisprudenza, specie di merito, fortemente contraddittoria. Nei primi anni di applicazione della legge il prevalente orientamento giurisprudenziale riteneva necessaria la modifica sia dei caratteri sessuali secondari che primari attraverso interventi chirurgici irreversibili<sup>23</sup>. La chirurgia era un passaggio obbligato che si reputava funzionale a garantire la piena coerenza tra psiche e corpo<sup>24</sup>. Tuttavia, una parte della giurisprudenza sosteneva che l'intervento medico-chirurgico fosse richiesto dalla legge solo se indispensabile a garantire il benessere psicofisico della persona<sup>25</sup>, reputandosi piuttosto sufficiente che l'aspetto esteriore corrispondesse nel complesso a quello del nuovo genere<sup>26</sup>.

Nel 2015 sono intervenute le note pronunce della Corte di cassazione (sentenza 20.07.2015, n. 15138) e della Corte costituzionale (sentenza 5.11.2015, n. 221) che hanno risolto il suddetto contrasto giurisprudenziale. La Cassazione, adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 l. 164/1982 e dell'art. 31, c. 4 d.gs. 150/2011, oltre che conforme alla giurisprudenza della Corte EDU<sup>27</sup>, ha stabilito

---

matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

<sup>23</sup> Trib. Potenza, 20.02.2015, in [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it); Trib. Vercelli, 12.12.2014, in *Guida dir.*, 2015, 5, 3542 ss.; Trib. Catanzaro, 30.04.2014, in [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it); Trib. Pavia, 2.02.2006, in *Foro it.*, 2006, 1596 ss.; Trib. Bologna, 5.08.2005, in *Foro it.*, 2006, 3542 ss.; Trib. Catania, 18.05.1994, in *Dir. fam. pers.*, 1994, 1310 ss. Pur se con diverse sfumature, la giurisprudenza era incline a richiedere la sterilizzazione per le transizioni FtM, pur in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso (C.P. GUARINI, «Maschio e femmina li creò» ... o, forse, no. La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, in *Federalismi.it*, 2018, 8, 5).

<sup>24</sup> V. i riferimenti dottrinali richiamati da P.M. VECCHI, *op. cit.*, 5. Tale orientamento si basava sulle conoscenze medico-scientifiche dell'epoca per le quali il percorso terapeutico era quello della c.d. *triadic therapy* che terminava sempre con l'operazione chirurgica incidente sui caratteri sessuali primari (T. MAUCERI, *Identità di genere e differenziazione sessuale. Problemi interpretativi e prospettive normative*, in *NLCC*, 2018, 6, 1482-1483).

<sup>25</sup> V., in particolare, Trib. Messina, 4.11.2014, in [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it), che ha accolto la domanda di rettificazione di una persona biologicamente di sesso maschile, anche in assenza di un intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari, reputando che la terapia ormonale femminilizzante alla quale si era sottoposta avesse «già consentito il raggiungimento dei caratteri secondari e dei valori ormonali compatibili con un aspetto ed un quadro ormonale femminile» e potendosi pertanto considerare realizzato «quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali».

<sup>26</sup> P.M. VECCHI, *op. cit.*, 6.

<sup>27</sup> La sentenza richiama, in particolare, Corte EDU, 10.03.2015, *XY c. Turchia*, secondo cui la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi mediante sterilizzazione non può essere posta come condizione al cambiamento di sesso ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute degli individui ex art. 8 CEDU. Oltre a tale decisione e alle ulteriori citate nel presente contributo, la Corte EDU ha adottato numerose altre sentenze che riguardano le persone trans e che hanno contribuito al loro progressivo riconoscimento giuridico e alla loro crescente tutela (tra le più significative si richiamano: Corte EDU, 6.11.1980, *Van Oosterwijck c. Belgio*; Corte EDU, 17.10.1986, *Rees c. U.K.*; Corte EDU, 27.09.1990, *Cossey c. U.K.*; Corte EDU, 25.03.1992, *B. c. Francia*; Corte EDU, 30.07.1998, *Sheffield e Horsham c. U.K.*; Corte EDU, 7.2.2002, *Mikulic c. Croazia*; Corte EDU, 11.07.2002, *Christine Goodwin c. U.K.*; Corte EDU, 16.07.2014, *Hämäläinen c. Finlandia*; Corte EDU, 06.04.2017, *A.P., Garçon e Nicot c. Francia*; Corte EDU, 16.07.2020, *Rana c. Ungheria*; Corte EDU, 19.01.2021, *X e Y c. Romania*).





che la persona non può essere obbligata a sottoporsi a interventi chirurgici invasivi (demolitori o comunque modificativi dei caratteri sessuali primari) per ottenere la rettifica anagrafica<sup>28</sup>. Secondo la Corte, tale imposizione in nome di astratte esigenze di certezza delle relazioni giuridiche (sebbene pure queste, come ivi chiarito, devono essere prese in considerazione dal giudice) comporterebbe una compressione ingiustificata dell'integrità psico-fisica e risulterebbe in contrasto con la dignità umana. La decisione di seguire un percorso di affermazione di genere che contempli anche l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso può essere, invece, soltanto il risultato di un processo di autodeterminazione dell'individuo verso l'obiettivo del mutamento di sesso.

Nella stessa direzione si è mossa la Corte costituzionale con la sentenza n. 221/2015 in cui si è chiarito che la l. 164/1982 non prescrive alcuna modalità obbligatoria per il cambiamento dei caratteri sessuali. L'assenza di un riferimento esplicito in tal senso esclude che la rettifica possa essere subordinata all'intervento chirurgico<sup>29</sup>. Quest'ultimo rappresenta solo una delle tecniche possibili per l'adeguamento dei caratteri sessuali, spettando al giudice valutare la sua effettiva necessità nell'ottica di consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psico-fisico nei casi in cui la divergenza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La statuizione della Corte costituzionale sul carattere non indefettibile dell'operazione chirurgica poggia sulla condivisibile considerazione per cui l'interesse pubblico alla definizione certa del genere sessuale non può imporre il sacrificio del diritto del singolo alla conservazione della propria integrità psico-fisica dal momento che la modificazione chirurgica potrebbe arrecare danni alla salute fisica o psicologica del soggetto, dunque ad un bene primario – qual è il diritto alla salute – costituzionalmente tutelato dall'art. 32 Cost.<sup>30</sup>.

Entrambe le pronunce hanno confermato che la rettificazione anagrafica richiede un rigoroso accertamento giudiziale e, dunque, attribuiscono al giudice un ruolo centrale ai fini della rettificazione. Il giudice deve infatti accertare l'irreversibilità della decisione individuale di riassegnazione del sesso anagrafico, nonché l'avvenuta modificazione dei caratteri sessuali (almeno) secondari sì da escludere qualunque ambiguità<sup>31</sup>. Spetta inoltre al giudice il compito di bilanciare l'interesse del singolo con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche e alla piena identificabilità dei generi sessuali. Al riguardo, considerate le difficoltà nell'individuare i profili in cui il predetto interesse pubblico può confliggere con il diritto

<sup>28</sup> Il caso riguardava una persona biologicamente di sesso maschile che, dopo avere richiesto e ottenuto l'autorizzazione al trattamento chirurgico per la modificazione dei propri caratteri sessuali primari, aveva successivamente cambiato idea per timore delle possibili complicanze di natura sanitaria ed in quanto, *medio tempore*, aveva raggiunto un'armonia con il proprio corpo che l'aveva portata a sentirsi donna a prescindere dall'operazione. Secondo i giudici di legittimità nel sistema delineato dalla l. 162/1984 la correzione chirurgica non risulta imposta dal testo delle norme «essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche».

<sup>29</sup> Corte cost., 5.11.2015, n. 221, punto 4.1. del *Considerato in diritto*.

<sup>30</sup> Applicano tali principi Trib. Savona, 30.03.2016, n. 357, in *DeJure Online*, e Trib. Lucca, 14.01.2022, *ivi*.

<sup>31</sup> G. APRILE, G. MALGIERI, F. PALAZZI, *op. cit.*, 59.

all'identità di genere e con il principio di autodeterminazione personale<sup>32</sup>, è stato rilevato come il richiamo a tale interesse sembrerebbe piuttosto spiegarsi con l'esigenza, avvertita dalla giurisprudenza, di ancorare il diritto alla rettificazione anagrafica al binarismo sessuale che connota l'ordinamento giuridico<sup>33</sup>.

La Corte costituzionale è poi tornata ad occuparsi della disciplina della rettificazione nella sentenza n. 180/2017, nell'ordinanza n. 185/2017 e, da ultimo, nella sentenza n. 143/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, c. 4 d.lgs. 164/1982<sup>34</sup> con una decisione in linea con le argomentazioni e i principi già in precedenza affermati. Quest'ultima sentenza ha affermato la palese irragionevolezza della prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale all'operazione chirurgica contenuta nell'art. 31, c. 4 per due motivi: *i.* se il regime autorizzatorio ha rappresentato una cautela ragionevole al momento di adozione della l. 164/1982<sup>35</sup>, tale esigenza è venuta meno dopo che la giurisprudenza ha escluso la necessità dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione reputando sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva affermazione di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata<sup>36</sup> che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale<sup>37</sup>; *ii.* il regime autorizzatorio è divenuto incoerente rispetto alla prassi giudiziaria sviluppatasi in relazione ai procedimenti di rettificazione dal momento che comunque un eventuale intervento chirurgico di riassegnazione avviene

<sup>32</sup> Si è osservato che il sesso non rileva più nei rapporti coniugali dopo che Corte cost. 170/2014 ha dichiarato parzialmente incostituzionale il divorzio imposto ad una persona sposata che successivamente rettifichi il proprio sesso (G. APRILE, G. MALGIERI, F. PALAZZI, *op. cit.*, 67); né esso rileva nei rapporti di filiazione in quanto la possibilità di rettificazione anagrafica non muta in modo significativo l'equilibrio dell'ordinamento ammettendosi che una persona che è madre o padre cambi sesso, senza che questo cambiamento incida in quanto tale sui rapporti con i figli (C. ANGIOLINI, *op. cit.*, 288-289).

<sup>33</sup> C.P. GUARINI, *op. cit.*, 11; G. APRILE, G. MALGIERI, F. PALAZZI, *op. cit.*, 67-69, i quali osservano in particolare che l'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici non riguarda le eventuali discrasie tra soma e psiche - che anzi la legge, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, di fatto concede - ma si ricollega all'esigenza avvertita dai giudici di evitare il rischio di introdurre surrettiziamente un «terzo genere» in un ordinamento improntato invece sul binarismo sessuale.

<sup>34</sup> La sentenza n. 143/2024 della Corte affronta due questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Bolzano, con ord. 12.01. 2024: con la prima, relativa alla tutela giuridica delle persone non binarie (su cui infra, par. 5), il giudice remittente ha censurato l'art. 1 l. 164/1982 nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un «altro sesso» diverso da quello maschile e femminile in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117 c. 1 Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU; con la seconda il Tribunale ha invece censurato l'art. 31, c. 4 d.lgs. 150/2011 reputando che tale norma, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del tribunale la realizzazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, violasse gli artt. 2, 3 e 32 Cost.

<sup>35</sup> Quando è stata adottata la l. 164/1982 era, infatti, largamente condivisa la c.d. *triadic therapy* che, come si è detto, culminava sempre con un intervento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari. Sicché la cautela rappresentata dall'autorizzazione all'operazione chirurgica poteva effettivamente avere senso in un'ottica garantista della persona, tenuto conto delle sue conseguenze irreversibili.

<sup>36</sup> Come già affermato da Corte cost., 13.07.2017, n. 180, punto 4.2 del *Considerato in diritto*.

<sup>37</sup> Corte cost. n. 143/2024 cit., punto 6.2.1 del *Considerato in diritto*. La Corte precisa che il regime autorizzatorio delineato dall'art. 31, c. 4 l. 164/1982, oltre a rappresentare un *unicum* nel panorama comparatistico (dal quale emerge invece «una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale»), non sarebbe privo di «tratti paternalistici» in particolare rispetto alle persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi (punto 6.2 del *Considerato in diritto*). In ogni caso, la stessa Corte ha escluso che una simile prescrizione normativa possa dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata, in particolare, l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente dagli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso.



sempre dopo che la rettificazione è stata disposta<sup>38</sup>. Poiché il regime autorizzatorio delineato dall'art. 31, c. 4 non risultava più corrispondente alla *ratio legis* che anima la l. 164/1982, la Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento chirurgico «anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso»<sup>39</sup>.

Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità e costituzionale, ne deriva che, non soltanto l'intervento chirurgico non rappresenta più un prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione anagrafica, dovendosi considerare piuttosto e soltanto come un possibile strumento funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico della persona trans<sup>40</sup>, ma anche, in particolare in seguito a Corte cost. n. 143/2024, che quanti decidano di sottoporsi a trattamenti chirurgici per allineare corpo e psiche non devono più richiedere ed ottenere una specifica autorizzazione da parte del tribunale. Quest'ultima affermazione necessita però di un chiarimento, dovendosi escludere la possibilità di sottoporsi a tali interventi di riassegnazione dei caratteri sessuali primari anche prima che un tribunale abbia accertato la sussistenza dei presupposti per la rettificazione dell'attribuzione del sesso o a prescindere dall'instaurazione di siffatto procedimento. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, c. 4, la l. 164/1982 non richiede più l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico, ma solo nel caso in cui il tribunale abbia già accertato il diritto ad ottenere la rettificazione<sup>41</sup>. I giudici costituzionali, infatti, non si sono limitati a dichiarare costituzionalmente illegittima la predetta disposizione normativa, ma hanno giudicato irragionevole ai sensi dell'art. 3 Cost. il requisito dell'autorizzazione nei soli casi in cui le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano reputate dal tribunale di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione.

In seguito all'ultima decisione della Corte costituzionale restano quindi confermati sia l'impostazione medico-psichiatrica che caratterizza il modello italiano dei percorsi di affermazione di genere, sia il ruolo del giudice nel valutare l'effettivo completamento di tale percorso da parte delle persone che intendono

<sup>38</sup> Corte cost. n. 143/2024 cit., punto 6.2.2 del *Considerato in diritto*. Al riguardo la Corte ha preso atto e valorizzato la prassi giudiziaria sviluppatasi in relazione ai procedimenti di rettificazione che, come si è detto, è quella di autorizzare l'operazione contestualmente alla rettificazione dell'attribuzione del sesso.

<sup>39</sup> La previsione di un'autorizzazione giudiziale per un intervento medico-chirurgico con finalità esclusivamente terapeutica era stata considerata in senso critico come «un unicum ordinamentale irragionevole e discriminatorio» tenuto conto che la valutazione di ammissibilità di un siffatto intervento dovrebbe invece essere di competenza della sola classe medica nel quadro dell'alleanza medico-paziente (cfr. A. SCHUSTER, *La rettificazione di sesso: criticità persistenti*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 2017, 15).

<sup>40</sup> Tale principio, affermato nella decisione del 2015, è stato poi sostanzialmente ribadito da Corte cost. n. 180/2017, cit., punto 5.2 del *Considerato in diritto*, nonché da Corte cost., 13.07.2017, n. 185. La giurisprudenza di merito è allineata al principio di non obbligatorietà dell'intervento chirurgico sancito dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale: v., *ex plurimis*, Trib. Vicenza, 19.06.2024, n. 1238 cit.; Trib. Savona, 14.07.2023, n. 549, in *DeJure Online*; Trib. Bologna, 13.04.2023, n. 816 cit.; Trib. Benevento, 10.11.2022, in *DeJure Online*; Trib. Trento, 6.09.2022, n. 526, *ivi*; Trib. Napoli, 23.05.2022, n. 5066, *ivi*; Trib. Perugia, 18.01.2022, n. 70 cit.; Trib. Lucca, 14.01.2022 cit.; Trib. Torre Annunziata, 22.07.2021, n. 1590, in *DeJure Online*.

<sup>41</sup> Così anche N. POSTERARO, *La Corte costituzionale interviene sui diritti delle persone trans: cosa cambia?*, in *Lacostituzione.info*, 2024, 3.

rettificare il sesso indicato nei documenti<sup>42</sup>. L'art. 1, c. 1 l. 164/1982 continua infatti a richiedere il previo accertamento giudiziale delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali. Del resto, i giudici costituzionali hanno in più occasioni ribadito che il riconoscimento giudiziale del diritto alla rettificazione anagrafica dev'essere preceduto sempre da un accertamento rigoroso, anche tecnico, in sede giudiziale della serietà ed univocità del percorso scelto, nonché della compiutezza dell'approdo finale (verso uno o l'altro genere)<sup>43</sup>. In questo senso, la sentenza n. 143/2024 conferma che la rettificazione è subordinata alla compresenza di due requisiti da accertarsi in sede giudiziale: da un lato, le intervenute modificazioni dei caratteri sessuali (intese in senso fisico) e, dall'altro, il convincimento del soggetto di appartenere al genere diverso da quello accertato alla nascita<sup>44</sup>.

3. La disciplina della rettificazione tra tutela della salute e identità di genere.

Secondo la giurisprudenza costituzionale la l. 164/1982 garantisce la piena realizzazione del diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.) e, al contempo, il diritto all'identità di genere inteso come espressione del diritto all'identità personale (artt. 2 Cost. e 8 CEDU)<sup>45</sup>. Se inizialmente, quando cioè la giurisprudenza di merito reputava necessario l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso ai fini della rettificazione, i due diritti fondamentali potevano trovarsi in una situazione di conflitto – in quanto la persona trans era costretta a scegliere tra l'affermazione del proprio diritto all'identità di genere e il diritto alla salute<sup>46</sup> – il

<sup>42</sup> La valutazione avviene sulla base della relazione clinica rilasciata dall'equipe medica che assiste la persona trans dalla quale deve emergere in modo esplicito l'irreversibilità dei cambiamenti somatici indotti dalle terapie ormonali o dalla chirurgia estetica, cfr. A. CRAPANZANO, B. CARPINIELLO, F. PINNA, *op. cit.*, 124.

<sup>43</sup> Corte cost. n. 180/2017 cit., punto 4.1 del *Considerato in diritto*. In dottrina la scelta di rimettere al giudice l'accertamento dei presupposti per la rettificazione anagrafica è stata criticata per l'impronta paternalista che emerge «nell'assoggettare a terzi scelte che riguardano il corpo altrui» (cfr. A. LORENZETTI, *Il cambiamento di sesso secondo la Corte costituzionale: due nuove pronunce (nn. 180 e 185 del 2017)*, in *Studium Iuris*, 2018, 4, 452). Del resto, se prima della sentenza di Corte cost. n. 143/2024 era possibile valorizzare il ruolo di garanzia del giudice sui percorsi di affermazione di genere attesi i potenziali effetti irreversibili degli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, oggi che tali interventi non sono più necessari per la rettificazione e possono essere eseguiti anche dopo la sentenza di rettifica, sembra che il ruolo del giudice resti confinato alla verifica della serietà e definitività del percorso, nell'ottica di bilanciare l'interesse alla rettificazione anagrafica del singolo con l'interesse pubblico alla chiarezza dei rapporti giuridici. Il modello italiano risulta quindi distante da quello adottato in altri ordinamenti giuridici che, come nel caso di Argentina, Spagna, Malta e Germania, consentono il cambiamento di sesso unicamente sulla base di una dichiarazione di volontà del soggetto richiedente e senza alcun bisogno di referti medici o autorizzazioni giudiziarie. Per una disamina delle predette normative straniere si rinvia a M.V. IZZI, *Costruire "un appartamento su Urano": il rapporto tra autodeterminazione e binarismo di genere in prospettiva comparata tra Corte EDU, Corte costituzionale italiana e Cour constitutionnelle belge*, in N. Posteraro, B. Liberali (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. La sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024. Atti dei seminari scientifici di discussione dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bolzano n. 11 del 2024 e della pronuncia della Corte costituzionale n. 143 del 2024, 7 giugno e 26 novembre 2024*, Università degli Studi di Milano, Napoli, 2025, 171 ss.; S. DI GIOVANNI, *Il diritto dei "nuovi diversi". commenti a partire dalla sentenza n. 143 del 2024 della Corte costituzionale*, ivi, 109 ss.

<sup>44</sup> Come già rilevato da S. PATTI, *Transessualismo*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 418, il quale osservava che il legislatore italiano pur volendo attribuire rilevanza al convincimento psichico esclude che si possa prescindere dal ricorso a dati oggettivi.

<sup>45</sup> Corte cost. n. 221/2015 cit., punto 4.1 del *Considerato in diritto*.

<sup>46</sup> In questo senso N. POSTERARO, *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurisprudenza nazionale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2017, 4, 1360, il quale osservava che riconoscere il diritto al cambio del nome a favore delle sole persone che avessero modificato i propri genitali significava «violentare il diritto all'identità di genere e il diritto alla



rapporto tra gli stessi si è evoluto profondamente col progredire del dibattito scientifico e giuridico<sup>47</sup>. In particolare, come è stato evidenziato dalla Corte di cassazione, tale conflitto non è più automatico ed anzi il pieno soddisfacimento di un diritto concorre alla realizzazione dell'altro nel senso che il completo benessere psico-fisico può raggiungersi soltanto se non c'è sofferenza rispetto all'auto-percezione del proprio genere<sup>48</sup>. Ricondurre la l. 164/1982 alla tutela della salute psico-fisica ex art. 32 Cost. ha anzitutto legittimato, anche alla luce dell'art. 5 c.c., gli interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali primari e secondari ai quali la persona trans si fosse sottoposta, dato che, in precedenza, tali trattamenti erano inquadrabili – come in precedenza richiamato – quali atti illeciti, suscettibili di integrare fattispecie di reato.

Con l'adozione della l. 164/1982 si è invece affermata l'idea per cui gli atti di disposizione del proprio corpo, in forza del principio di autodeterminazione personale, non sono illeciti, neppure qualora determinino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, in virtù della loro natura terapeutica ex art. 32 Cost., in quanto volti, cioè, a salvaguardare lo stato psico-fisico dell'individuo<sup>49</sup>. Il diritto all'integrità fisica non è indisponibile in senso assoluto, dal momento che l'ordinamento, nel riconoscere la liceità del trattamento sanitario subordinato al consenso dell'interessato (art. 32, c. 2 Cost.), accetta la possibile conseguenza della menomazione di tale integrità in funzione della tutela del bene primario della salute<sup>50</sup>. Il diritto all'integrità fisica può, dunque, in taluni casi, trovare quale unico strumento di tutela proprio l'atto dispositivo, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle *leges artis* in materia di trattamento medico-chirurgico<sup>51</sup>. Al contempo, si è rilevato che la l. 164/1982, in quanto volta a tutelare la persona e la sua salute non lede alcun altro bene di rango costituzionale, escludendosi in particolare che coloro che entrano in rapporto con l'individuo che abbia ottenuto per via giudiziale la rettificazione anagrafica del sesso siano titolari di un confliggente diritto altrettanto fondamentale<sup>52</sup>. Sebbene la giurisprudenza riconosca l'autodeterminazione della persona che intraprende un percorso di affermazione di genere, tuttavia, il principio di autodeterminazione trova rispetto alle persone trans un limite che non si rinviene rispetto alla generalità degli interventi chirurgici che, anche se comportano una diminuzione permanente dell'integrità fisica della persona (v. il caso della donazione di organi), si basano esclusivamente sul consenso informato del paziente e non richiedono alcun controllo giudiziale (il quale, peraltro, è lungo e costoso)<sup>53</sup>.

salute di quanti, pur sentendo di appartenere al genere opposto, non possano/vogliano/debbero accedere alle cure chirurgiche».

<sup>47</sup> G. APRILE, G. MALGIERI, F. PALAZZI, *op. cit.*, 69.

<sup>48</sup> Cass. civ. n. 15138/2015 cit.

<sup>49</sup> G. PALMERI, M.C. VENUTI, *Il transessualismo tra autonomia privata e indisponibilità del corpo*, in *Dir. fam.*, 1999, 1350. V. anche Corte cost. n. 161/1985 cit., punto 10 del *Considerato in diritto*.

<sup>50</sup> Trib. Roma, 22.12.2004, in *DeJure Online*.

<sup>51</sup> Sicché la modificazione irreversibile dei caratteri sessuali conseguente ad un intervento chirurgico al quale la persona si sia sottoposta in assenza di una diagnosi di disforia di genere, o comunque in assenza di un fine terapeutico, ricade invece nel divieto ex art. 5 c.c.

<sup>52</sup> Corte cost. n. 161/1985 cit., punto 10 del *Considerato in diritto*.

<sup>53</sup> Come è stato evidenziato, è soltanto nei confronti delle persone trans che l'intervento chirurgico (di affermazione di genere), pur essendo funzionale a tutelare il benessere psico-fisico della persona, richiede di essere legittimato da un «soggetto altro (un giudice)» non risultando viceversa sufficiente la sola alleanza terapeutica medico-paziente (F.E. CALEMME, L. MALTEMPI, A. MAGLIARI, N. POSTERARO, *Forme e limiti dei percorsi di affermazione di genere in Italia*, in *Resp. medica*, 2024, 4, 535).



L'aver ancorato la l. 164/1982 alla tutela del diritto alla salute delle persone trans ha inoltre consentito di reputare "sufficiente" per la rettificazione l'accertamento specialistico della disforia di genere e un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, escludendo l'obbligo di invasivi interventi chirurgici suscettibili di compromettere la salute e la dignità, soprattutto per chi abbia già raggiunto un livello soddisfacente di identificazione corporea con il genere esperito<sup>54</sup>.

Oltre al diritto alla salute ex art. 32 Cost., la giurisprudenza costituzionale ancora la l. 164/1982 alla garanzia del diritto all'identità di genere, configurando in tal senso la rettificazione anagrafica una forma di estrinsecazione di diritti personalissimi dell'individuo che trova uno specifico fondamento normativo nell'art. 2 Cost.<sup>55</sup>. Il diritto all'identità di genere – ricondotto al diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che è<sup>56</sup> – richiede, in particolare, che tale aspetto dell'identità della persona sia ricostruito non soltanto alla luce degli organi genitali esterni come accertati al momento della nascita, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale. L'identità di genere deve dunque riflettere anche il modo in cui la persona si percepisce interiormente atteso che è possibile identificarsi come maschio, femmina o in modo diverso, indipendentemente dagli organi genitali con cui si è nati. Al contempo, l'identità di genere è influenzata dal contesto sociale, ovvero dal modo in cui la persona si relaziona e interagisce con gli altri nella società, potendo includere il modo in cui si esprime (attraverso abbigliamento, comportamento, etc.) e come viene percepita e accettata dagli altri. L'apparenza fisica non può dunque essere disgiunta dall'autopercezione e dalla relazione che la persona sviluppa con la società e con le sue norme comportamentali concernenti la sfera della sessualità<sup>57</sup>. L'aspirazione dell'individuo alla corrispondenza del sesso assegnato alla nascita nei registri anagrafici con il genere soggettivamente percepito e vissuto costituisce un'espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere che, come visto, nel sistema della l. 164/1982 è attuato attraverso un procedimento giudiziale che garantisce sia il diritto del singolo, sia le esigenze di certezza delle relazioni giuridiche sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici<sup>58</sup>.

<sup>54</sup> Trib. Torre Annunziata, 22.07.2021, n. 1590, in *DeJure Online*.

<sup>55</sup> La ricostruzione dell'art. 2 Cost. come norma a fattispecie aperta si deve ad autorevole dottrina costituzionalistica - A. BARBERA *Commento all'art. 2 della Costituzione*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione italiana*, Bologna, 1975. 51 ss.; P. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili della Costituzione italiana*, Padova, 1972, 159 e 179 - e civilistica - P. PERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 1, 95 ss.

<sup>56</sup> Corte cost. n. 161/1985 cit., punto 4 del *Considerato in diritto* ove i giudici costituzionali impiegano ancora la nozione di «identità sessuale» alla quale, la stessa giurisprudenza costituzionale preferisce oggi quella di «identità di genere» (cfr. Corte cost. n. 221/2015 cit., punto 4.1 del *Considerato in diritto*; Corte cost. n. 180/2017 cit., punto 4.2 del *Considerato in diritto*). Il principio per cui l'identità di genere deve essere ricostruita non solo sulla base del sesso biologico è ribadito in tutte le più recenti decisioni di merito in *subiecta materia* (v., *ex multis*, Trib. Perugia, 18.01.2022, n. 70 cit.). In dottrina, v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, vol. III, cit., 47-48, il quale osserva che «i diversi profili (biologico, psicologico, sociale) concorrono tutti alla determinazione del sesso», sicché in caso di loro discordanza è problematico individuare il profilo prevalente, pur potendosi osservare che nella disciplina dei rapporti il prevalente criterio qualificante è il profilo psicologico, piuttosto che quello strutturale e biologico. Tali posizioni recepiscono quanto affermato in ambito medico-scientifico (v. infatti DSM-5-TR, cit., 613, ove si afferma che i fattori biologici sono considerati un contributo allo sviluppo del genere, in interazione con fattori sociali e psicologici).

<sup>57</sup> Trib. Messina, 4.11.2014 cit.

<sup>58</sup> Corte cost. n. 180/2017 cit., punto 5.2 del *Considerato in diritto*.



Tale ricostruzione della l. 164/1982 consente di valorizzare una più ampia esigenza di autorealizzazione personale in quanto sarebbe stato riduttivo, nelle variegata sfaccettature che connotano le soggettività trans, ricercarne la *ratio* soltanto nell'esigenza di superare la sofferenza psicologica, in cui pur può versare la persona trans<sup>59</sup>. In tal modo sarebbe stata veicolata preminentemente una visione patologizzante delle persone trans a scapito delle esigenze più profonde di pieno e libero sviluppo della personalità. La giurisprudenza costituzionale appare quindi in linea con gli approdi ai quali era già giunta la dottrina civilistica più attenta alle problematiche del personalismo costituzionale la quale, già da tempo, reputava necessario inquadrare il tema delle soggettività trans non già come malattia ma nella prospettiva del pieno sviluppo della personalità<sup>60</sup>.

Se l'acquisizione di una nuova identità di genere è il risultato di un processo individuale che non postula la necessità dell'intervento chirurgico spettando al singolo, in conformità agli artt. 2, 3 e 32 Cost., la scelta delle modalità con cui realizzare il percorso di affermazione di genere, la giurisprudenza è tuttavia ferma nell'escludere che la modifica del sesso anagrafico possa dipendere esclusivamente dalla volontà individuale. Tale decisione deve infatti essere seria, irreversibile e documentata attraverso un percorso non breve e non privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie<sup>61</sup>. Il riferimento contenuto nella l. 164/1982 agli intervenuti mutamenti nei caratteri sessuali dimostra, in tal senso, che la rilevanza dell'elemento soggettivo nell'accertamento del sesso non è incondizionata<sup>62</sup>. *De iure condito* non sembra dunque esservi spazio per una rettificazione anagrafica del sesso rimessa al libero e consapevole apprezzamento dell'individuo, come viceversa auspicato da alcuni Autori<sup>63</sup>, sulla base della valorizzazione di percorsi di affermazione di genere psicologici e sociali (sui quali v. *infra*). I giudici costituzionali hanno più volte ribadito la necessità che il giudice accerti non soltanto la «serietà e univocità dell'intento», ma anche l'intervenuta oggettiva transizione verso il genere maschile o femminile, emersa nel percorso seguito, ciò che corrobora e rafforza l'intento così manifestato<sup>64</sup>. La valutazione della serietà della decisione passa in concreto per la verifica che la persona si sia sottoposta a trattamenti volti a modificare, secondo il genere percepito, quantomeno i caratteri sessuali secondari<sup>65</sup>.

<sup>59</sup> M. FORTINO, *op. cit.*, 426, la quale ritiene però che l'identità sessuale trovi fondamento nell'art. 13 Cost.

<sup>60</sup> P. PERLINGIERI, *Note introduttive ai problemi giuridici del mutamento di sesso*, cit., 43; P. STANZIONE, *op. cit.*, 883-884. Si richiama anche Cass. civ. n. 15138/2015 cit., ove si afferma che la complessità del percorso di transizione, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici e psicologici mette in luce l'appartenenza del diritto in questione «al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale».

<sup>61</sup> Corte cost. n. 180/2017 cit., punto 5.2 del *Considerato in diritto*; v. anche S. CACACE, *Il genere: identità, filiazione, genitorialità*, in NGCC, 2018, 7-8, 1170.

<sup>62</sup> A. ASTONE, *op. cit.*, 306.

<sup>63</sup> V., ad esempio, G. PALMERI, M.C. VENUTI, *op. cit.*, 1340, secondo le quali tale scelta dovrebbe essere rimessa al libero e consapevole apprezzamento dell'individuo che dovrebbe poter determinare anche le modalità per rendere effettiva la sua decisione (i.e. intervento chirurgico, trattamento ormonale o semplice cambiamento del nome).

<sup>64</sup> Corte cost. n. 180/2017 cit., punto 4.1 del *Considerato in diritto*; Corte cost. n. 185/2017 cit.; Corte cost. n. 143/2024 cit., punto 4.4 del *Considerato in diritto*. In senso analogo anche Cass. civ. n. 15138/2015 cit. per la quale il giudice deve accertare nel caso concreto - oltre alla serietà, univocità e completamento del percorso scelto - l'irreversibilità personale della scelta di modificare il sesso anagrafico. Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Torre Annunziata, 28.03.2024, n. 934, in *DeJure Online*; Trib. Perugia, 18.01.2022, n. 70 cit.; Trib. Napoli, 23.05.2022, n. 5066 cit.; Trib. Torre Annunziata, 22.07.2021, n. 1590 cit.

<sup>65</sup> Corte cost. n. 180/2017 cit., punto 5.1 del *Considerato in diritto*, ove i giudici costituzionali, pur riconoscendo l'autonomia del singolo nella scelta del percorso di transizione, affermano che questo deve comunque riguardare

Tale posizione, comprensibile nell'ottica di evitare rettificazioni dettate da intenti abusivi, allorché la differenza di sesso era posta a fondamento di un'ampia disciplina che doveva essere applicata o disapplicata in seguito alla sua modificazione<sup>66</sup>, nell'attuale contesto in cui si registra il tendenziale venir meno di trattamenti differenziati a seconda del genere<sup>67</sup>, mostra invece i propri limiti. Tenuto conto anche delle esperienze maturate in altri ordinamenti<sup>68</sup>, appare necessario rivedere l'approccio sì da garantire piena protezione anche alle esigenze esistenziali di chi, pur identificandosi nel genere opposto a quello assegnato, non intende modificare il proprio soma con terapie endocrinologiche o interventi chirurgici.

4. Alcune questioni dibattute: la possibilità di accedere alla rettificazione anagrafica del sesso nel caso dei percorsi di affermazione di genere limitati al piano psicologico e sociale.

Alla luce del dato normativo e dell'interpretazione che ne è stata data dai giudici costituzionali, di legittimità e di merito, la rettificazione anagrafica del sesso richiede oggi quantomeno la modifica dei caratteri sessuali secondari quali «segni esteriori della personalità e dell'appartenenza di genere determinata dall'identificazione soggettiva»<sup>69</sup>. Nella maggioranza dei casi, salvo che le condizioni di salute dell'istante non lo consentano, almeno una terapia ormonale continuerà ad essere richiesta dai tribunali per ritenere soddisfatto il requisito delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali che l'art. 1 l. 164/1982 continua a richiedere anche dopo l'ultima decisione della Corte costituzionale. Anzi, nella sentenza n. 143/2024 la stessa Consulta, dopo aver ribadito il carattere non necessario dell'operazione chirurgica di modificazione dei caratteri sessuali primari, ha comunque rimarcato che il percorso di affermazione di genere «può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale»<sup>70</sup>. Tale

tutti gli aspetti che compongono l'identità di genere compresi, oltre a quelli psicologici e comportamentali, anche quelli fisici. Del resto, la sottoposizione a terapie endocrinologiche per modificare i caratteri sessuali secondari è circostanza che i giudici richiedono per valutare la serietà della decisione di rettificare il proprio sesso anagrafico (v., ad esempio, Trib. Trento, 6.09.2022, n. 526 cit., per il quale è rappresentativo della serietà ed irreversibilità della decisione il fatto che l'istante si fosse attivata per perdere le fattezze femminili e per acquisire identità maschile nel contesto sociale mediante apposita terapia ormonale; Trib. Napoli, 5.12.2022, n. 10830, in *DeJure Online*, il quale ha desunto l'irreversibilità della scelta di transizione tenuto conto, tra l'altro, della continuativa assunzione di una terapia ormonale).

<sup>66</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, vol. III, cit., 51; secondo G. GRISI, *op. cit.*, 112, la serietà dell'intento – dimostrabile attraverso le terapie incidenti sui caratteri sessuali secondari – servirebbe ad escludere che la rettificazione risponda a motivi futili o puramente edonistici, anche se è lo stesso Autore a ritenere arduo credere che una persona decida di sottoporsi al descritto procedimento giudiziale «per capriccio o per altre meno nobile ragione» considerato che esso presuppone un percorso medico-specialistico che abbia portato ad una diagnosi di disforia di genere, oltre che l'accertamento giudiziale della serietà dell'intento.

<sup>67</sup> Si consideri, ad esempio, che in seguito all'adozione della l. 23.08.2004, n. 226, è venuta meno l'obbligatorietà del servizio militare di leva. Anche nel settore previdenziale si registra la progressiva parificazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia ordinaria e contributiva previsti per uomini e donne che in seguito alle ultime leggi di bilancio sono i medesimi.

<sup>68</sup> V. nota 43.

<sup>69</sup> A. LORENZETTI, *op. cit.*, 452, la quale evidenzia altresì l'incertezza dei parametri con cui valutare la misura di maschilità o femminilità sufficiente per poter ascrivere una persona all'altro sesso. In dottrina vi è sostanziale accordo nel considerare la terapia ormonale come l'unico trattamento minimo in grado di comportare una modifica dei caratteri sessuali secondari e di incidere sull'estetica e la fisicità della persona (N. POSTERARO, *Transessualismo*, cit., 1365, ove si dubita dell'effettiva necessità di tale trattamento in considerazione dei rischi ad esso connessi; T. MAUCERI, *op. cit.*, 1478).

<sup>70</sup> Corte cost. n. 143/2024 cit., punto 6.2.1 del *Considerato in diritto*; in precedenza: Corte cost. n. 180/2017 cit., punto 5.1 del *Considerato in diritto*, in cui, pur riconoscendo l'autonomia del singolo nella scelta del percorso di



affermazione ribadisce, a distanza di quasi dieci anni, quanto in precedenza dichiarato dai giudici di legittimità per i quali il percorso soggettivo di riconoscimento della propria identità di genere non può essere «né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie»<sup>71</sup>. Anche la giurisprudenza di merito ad oggi prevalente è propensa a riconoscere il diritto alla rettificazione in assenza di un intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari, ma a condizione che la persona si sia sottoposta almeno a terapie ormonali incidenti sui caratteri sessuali secondari<sup>72</sup>. Si presume, dunque, insufficiente a dimostrare l'intervenuta transizione un accertamento limitato alla sola valutazione del buon esito del percorso di affermazione di genere psico-sociale<sup>73</sup> precedente alla domanda di rettificazione anagrafica<sup>74</sup>.

Appare al contrario opportuno superare il requisito della necessaria modifica dei caratteri sessuali anche soltanto secondari ancora previsto dalla l. 164/1982<sup>75</sup> in modo da consentire di accedere alla rettificazione anagrafica anche a quanti non ritengano necessario sottoporsi né ad interventi medico-chirurgici incidenti sui caratteri sessuali primari, né a trattamenti ormonali per modificare i caratteri sessuali secondari, valorizzando maggiormente l'autodeterminazione della persona<sup>76</sup>. A tal fine, il giudice potrebbe prendere in considerazione ulteriori elementi di natura sociale e psicologica che pure possono qualificarsi come estrinsecazioni del diritto all'identità di genere e dai quali potrebbe comunque emergere in sede giudiziale la serietà e finanche il carattere irreversibile<sup>77</sup> della scelta (come, ad esempio, l'aver manifestato la propria condizione in famiglia, nella rete degli affetti, nel luogo di lavoro o nelle formazioni di partecipazione politica e sociale), così come l'aver seguito percorsi psicoterapeutici per una migliore conoscenza e accettazione della propria identità. Del resto, la verifica dell'irreversibilità dovrebbe riguardare la scelta psicologicamente ferma e matura dell'individuo, non già gli effetti dell'eventuale trattamento medico di modificazione delle caratteristiche sessuali al quale si sia sottoposto<sup>78</sup>. Al contempo, occorre tenere in considerazione che i trattamenti ormonali producono modificazioni irreversibili soltanto se somministrati a

---

transizione da seguire, si precisa che tale percorso deve comunque riguardare tutti gli aspetti che concorrono a comporre l'identità di genere compresi, oltre a quelli psicologici e comportamentali, anche quelli fisici. Sul percorso psicologico come volto ad aiutare la persona ad «esplorare e elaborare i propri vissuti correlati al genere e le implicazioni psicologiche, relazionali e, in generale, sul funzionamento, delle modificazioni indotte dalle terapie» v. A. CRAPANZANO, B. CARPINIELLO, F. PINNA, *op. cit.*, 124.

<sup>71</sup> Cass. civ. n. 15138/2015 cit.

<sup>72</sup> Trib. Trento, 6.09. 2022, n. 526 cit.; Trib. Napoli, 5.12.2022, n. 10830 cit.

<sup>73</sup> Con ciò si intende il percorso di affermazione dell'identità di genere che non implica interventi medici (come terapie ormonali o chirurgiche), ma che si concentra su cambiamenti nella presentazione di sé e nel modo in cui una persona vive e viene percepita in base al genere al quale si identifica. L'affermazione di genere sul piano sociale può avvenire con metodi quali il cambiamento del nome, del pronome, dell'abbigliamento, dell'acconciatura e/o del modo di muoversi e di parlare (WPATH, *Standards*, cit., Appendice B).

<sup>74</sup> C.P. GUARINI, *op. cit.*, 31.

<sup>75</sup> Sono gli stessi giudici costituzionali ad aver affermato che i diritti in gioco costituiscono parte integrante di una civiltà giuridica in continua evoluzione (Corte cost. n. 161/1985 cit., punto 4 del *Considerato in diritto*).

<sup>76</sup> Secondo S. PATTI, *Trattamenti medico-chirurgici e autodeterminazione della persona transessuale. A proposito di Cass.*, 20.7.2015, n. 15138, in NGCC, 2015, 11, 648, le modificazioni dei caratteri sessuali di cui all'art. 1 l. 164/1982 sarebbero soltanto quelle «desiderate ed attuate dal richiedente nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione; mentre nessun trattamento sanitario (...) può essere imposto».

<sup>77</sup> Irreversibilità che secondo la Cassazione, con formula quasi ossimorica, deve essere «tendenziale» (Cass. civ. n. 15138/2015 cit.).

<sup>78</sup> N. POSTERARO, *Transessualismo*, cit., 1362, in relazione a Cass. civ. n. 15138/2015, cit.

bambini e adolescenti, mentre negli adulti le terapie con androgeni, estrogeni e ormoni di rilascio delle gonadotropine sono reversibili<sup>79</sup>, anche se non prive di rischi.

*Rebus sic stantibus* la rettificazione anagrafica del sesso ex l. 164/1982 è preclusa ad alcune categorie di individui che pure potrebbero vivere una situazione di incongruenza di genere. Ad esempio, restano necessariamente escluse le persone che, pur avendo un buon rapporto con il proprio soma, che quindi non intendono modificare, si identificano nel genere corrispondente a quello opposto. *A fortiori*, come confermato esplicitamente da Corte cost. n. 143/2024, restano escluse dalla possibilità di ottenere la rettificazione anagrafica del sesso le persone non binarie che non si identificano né nel genere corrispondente ai propri caratteri sessuali, né in quello opposto.

Se l'interpretazione evolutiva della l. 164/1982, coerente con l'evoluzione nella scienza medica ha consentito di superare le posizioni che costringevano le persone a sottoporsi ad invadenti e potenzialmente pericolosi interventi chirurgici (demolitori e/o ricostruttivi) per ottenere il cambio di nome nei documenti, emerge la necessità di valorizzare pienamente la dignità della persona e il diritto all'identità di genere in modo da estenderne l'ambito di applicazione anche in presenza di percorsi di affermazione (il cui compimento allo stato è pur sempre da accertarsi giudizialmente) limitati alla dimensione psicologica e sociale della persona, escludendo conseguentemente qualunque obbligo di incidere sui caratteri sessuali, anche soltanto secondari, attraverso cure ormonali o interventi di chirurgia estetica<sup>80</sup>.

A tale scopo occorre partire dalla constatazione che, secondo le acquisizioni scientifiche in materia, le soggettività trans non sono incasellabili in una categoria omogenea in quanto, come detto, non tutte le persone con incongruenza di genere vivono con significativa sofferenza il rapporto con il proprio corpo<sup>81</sup>. Pertanto, se la l. 164/1982 è stata congegnata in modo da recepire automaticamente l'evoluzione dell'approccio scientifico in materia<sup>82</sup>, si dovrebbe tenere conto che né l'incongruenza di genere né la diagnosi di disforia di genere richiedono necessariamente di accertare che la persona desideri modificare le proprie caratteristiche sessuali<sup>83</sup>. Del resto, gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato la necessità che l'interpretazione della legge tenga conto del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in «una civiltà giuridica in continua evoluzione» proprio perché soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, oltre che culturale ed etico, alle questioni riguardanti le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale<sup>84</sup>. Tale constatazione potrebbe dunque condurre ad affermare il carattere ultroneo, in quanto non richiesto dalla scienza medica nell'approccio alla disforia di genere, anche dei trattamenti medici incidenti sui “soli” caratteri sessuali secondari (mediante cure ormonali ovvero interventi chirurgici di natura estetica) che, in quanto non voluti e non necessari, risulterebbero lesivi della dignità e dell'autodeterminazione della persona, oltre che potenzialmente dannosi per la sua salute. Inoltre, se la disforia di genere non è più considerata dalla medicina come un disturbo mentale, cionondimeno le decisioni dei giudici costituzionali e di legittimità richiamate nel presente contributo, nel loro indugiare sulla pluralità

<sup>79</sup> G. APRILE, G. MALGIERI, F. PALAZZI, *op. cit.*, 75.

<sup>80</sup> Come caldeggiato, oltre che da una parte della dottrina domestica, anche dal Consiglio d'Europa nella Resolution n. 1728/2010, «Discrimination on the basis of sexual orientation and gender Identity».

<sup>81</sup> A. CRAPANZANO, B. CARPINIELLO, F. PINNA, *op. cit.*, 121.

<sup>82</sup> Come sostenuto, alla luce della genericità del dato testuale della legge *de qua*, da alcuni Autori, cfr. T. MAUCERI, *op. cit.*, 1478 e A. ASTONE, *op. cit.*, 310-311.

<sup>83</sup> DSM-5-TR cit., 614-615.

<sup>84</sup> Cass. civ. n. 15138/2015 cit.





di presidi medici di sostegno al percorso di affermazione di genere (quali interventi chirurgici, terapie ormonali e trattamenti estetici), veicolano ancora, invece, una concezione patologizzante delle persone trans<sup>85</sup>, ciò che risulta in contraddizione con gli approdi della scienza medico-psichiatrica.

Si è ampiamente detto che, secondo la costante giurisprudenza, l'interesse individuale all'autodeterminazione nell'affermazione di genere dev'essere bilanciato con l'opposto interesse pubblicistico alla chiarezza nell'identificazione dei generi sessuali e delle relazioni pubbliche. Si esclude, in particolare, che le situazioni connotate da instabilità o ambiguità possano accedere alla rettificazione anagrafica del sesso. Tale considerazione potrebbe però non ostare alla valorizzazione, ai fini della rettificazione, dei percorsi di affermazione di genere nelle sue dimensioni psicologica e sociale in quanto l'irreversibilità della scelta potrebbe comunque emergere in sede giudiziale (anche attraverso un adeguato utilizzo dell'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. ovvero dell'interrogatorio formale ex art. 230 c.p.c.) pure soltanto in considerazione di elementi psicologici, sociali e comportamentali che, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale<sup>86</sup>, contribuiscono a definire l'identità di genere dell'individuo. Nel procedimento di rettificazione il giudice potrebbe accertare l'identità di genere esperita dal richiedente anche attraverso l'esame di indici diversi dalla modificazione dei caratteri sessuali secondari – come, ad esempio, l'identità assunta in ambiente scolastico, il nome d'uso e l'identità assunta nel contesto sociale e professionale – dai quali sia possibile affermare con ragionevole certezza che la persona si comporta, appare ed è percepita socialmente secondo modalità che rispecchiano l'identità di genere di cui si chiede il riconoscimento<sup>87</sup>.

Inoltre, è condivisibile la tesi per cui l'esigenza di certezza delle relazioni giuridiche nei confronti dei terzi (genericamente intesi) risulta soddisfatta, più che dalle modificazioni dei caratteri sessuali, dallo stesso procedimento giudiziale di rettificazione dato che esso culmina con una sentenza costitutiva da trascrivere negli atti dello stato civile del soggetto richiedente<sup>88</sup>. Quanto al tema delle implicazioni sulle relazioni filiali che la rettificazione in caso di affermazione di genere sul piano psicologico e sociale potrebbe produrre, si può richiamare quanto già rilevato in dottrina, vale a dire che non sussiste alcuna incompatibilità tra soggettività trans e genitorialità<sup>89</sup>, sicché sia nel caso in cui la persona trans sia già genitore, che nel caso di richiesta di adozione da parte di una coppia in cui uno dei coniugi sia un individuo trans, l'unico criterio che dovrebbe orientare l'interprete è quello dell'interesse del minore<sup>90</sup>. Ove il perimetro di applicazione soggettiva della l. 164/1982 fosse ampliato in modo da comprendere anche coloro i quali abbiano seguito un percorso di affermazione di genere sul piano psicologico e sociale, varrebbero le medesime

<sup>85</sup> P.I. D'ANDREA, *La sentenza della Corte costituzionale sulla rettificazione anagrafica del sesso: una risposta e tanti nuovi interrogativi*, nota a Corte cost., 5.11.2015, n. 221, in *Giur. cost.*, 2016, 1, 263.

<sup>86</sup> Corte cost. n. 161/1985 cit., punto 4 del *Considerato in diritto*.

<sup>87</sup> Sottolinea l'importanza di valorizzare la dimensione soggettiva, culturale, sociale e relazionale del percorso di affermazione di genere, piuttosto che la valutazione della modificazione anatomica P.I. D'ANDREA, *op. cit.*, 266. Occorre ricordare che, come affermato da Corte cost. n. 161/1985 cit., la l. 164/1982 è volta ad agevolare o ricercare l'equilibrio dell'insieme di fattori che costituiscono il genere quale dato complesso, privilegiando «il o i fattori dominanti». Ebbene, si potrebbe affermare che rispetto ad alcune persone trans il fattore dominante sia proprio quello psichico, che si declina nei comportamenti e nei ruoli assunti.

<sup>88</sup> T. MAUCERI, *op. cit.*, 1493; C. ANGIOLINI, *op. cit.*, 292-293.

<sup>89</sup> A. ASTONE, *op. cit.*, 310; P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, Milano, 2007, 95.

<sup>90</sup> V. App. Perugia, 11.02.1998, in *Giur. it.* 1999, 1628 ss.; Trib. minorenni Perugia, 22.07.1997, in *DeJure Online*; nonché Corte EDU, 9.07.2024, *Savinovskikh ed altri c. Russia*, secondo cui revocare un affidamento (o un'adozione) ad una persona perché successivamente ha intrapreso un percorso di affermazione di genere viola l'art. 8 CEDU.

considerazioni attese la necessità di verificare l'idoneità del genitore a garantire al minore un ambiente familiare sereno e considerato che il genere rilevante per il diritto risulterebbe comunque quello di "destinazione".

Per superare l'interpretazione della l. 164/1982 che configura come necessari i trattamenti ormonali, si è proposto di sganciare la rettificazione dalla tutela del diritto alla salute per rinvenirne il fondamento nel solo diritto all'identità di genere ex art. 2 Cost. Il richiamo all'art. 32 Cost., comprensibile al momento di adozione della legge nell'ottica di consentire l'accesso ad un intervento medico-chirurgico che fino a quel momento comportava la responsabilità penale dei medici, non sarebbe oggi più predicabile a maggior ragione dopo che la giurisprudenza ha escluso l'obbligo di invadenti operazioni chirurgiche<sup>91</sup>. Tale tesi non appare tuttavia del tutto convincente in quanto omette di considerare che l'incongruenza di genere può determinare nella persona una situazione di sofferenza. In secondo luogo, non è da escludere che, disancorando il percorso di affermazione di genere dal diritto costituzionale alla salute, risulti più difficoltoso accedere alla copertura pubblica da parte de S.S.N. dei relativi ingenti costi<sup>92</sup>. In ogni caso, *de iure condito* è proprio la salvaguardia della salute individuale ex art. 32 Cost. che consente al giudice una certa flessibilità di giudizio potendo escludere nel caso concreto la necessità del trattamento ormonale quando suscettibile di pregiudicare la salute psico-fisica della persona, dovendosi invece l'ordinamento accontentare «della mera manifestazione da parte del richiedente e all'interno della sua cerchia familiare, affettiva e lavorativa, della peculiare condizione in cui egli versa»<sup>93</sup>.

Sembra allora preferibile continuare ad agganciare la l. 164/1982 al diritto alla salute e al diritto all'identità di genere, diversamente declinando però il requisito del «rigoroso accertamento» in sede giudiziale, come richiesto dalla giurisprudenza sopra esaminata, in modo da recuperare la dimensione culturale, relazionale, sociale del fenomeno osservato. A tale scopo, non soltanto andrebbe valorizzata in sede giudiziale la constatazione che la persona sia stata riconosciuta nei contesti in cui si sviluppa la sua personalità – e in cui si instaurano, modificano o si estinguono proprio quei rapporti giuridici che richiedono «certezza» – come individuo che ha intrapreso e/o concluso un percorso di affermazione di genere, ma potrebbe

<sup>91</sup>A. SCHUSTER, *op. cit.*, 25; in giurisprudenza v. Trib. Trapani, 6.07.2022, n. 6, in *DeJure Online* che riconduce la rettificazione anagrafica nell'alveo del diritto all'identità di genere ex art. 2 Cost e dell'art. 8 CEDU.

<sup>92</sup> Il tema risulta di particolare attualità dopo che la sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, come illustrato, ha eliminato la necessità dell'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico. Al riguardo si è sostenuto che, la censura di illegittimità del c. 4 dell'art. 31 d.lgs. 150/2011, non sarà più possibile chiedere tale autorizzazione in quanto i giudici costituzionali avrebbero riconosciuto a favore delle persone trans un «diritto chirurgico», cioè il diritto a sottoporsi a tale intervento, quale automatica conseguenza del mutamento anagrafico (R. PARIGIANI, *Il diritto al compimento degli interventi chirurgici di affermazione di genere dopo la pronuncia n. 143/2024 della Corte costituzionale: prime riflessioni alla luce delle pronunce di merito*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, cit., 227). Si è quindi condivisibilmente auspicato che le strutture sanitarie recepiscono correttamente tale decisione, dunque «senza opporsi a richieste di intervento avanzate da persone trans che non esibiscano una sentenza del giudice atta ad autorizzarle espressamente a effettuare i richiesti interventi» (N. POSTERARO, *Sul "non binarismo" di genere e sull'autorizzazione a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. Introduzione alla discussione della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024*, ivi, 20). Si è altresì proposto di considerare la varianza di genere come condizione medica, al pari della gravidanza, così M. CHIRICÒ, *Patologizzazione delle persone trans+: unica via per il loro riconoscimento giuridico?*, ivi, 107).

<sup>93</sup> S. CACACE, *op. cit.*, 1171.

risultare rilevante anche l'accertamento di situazioni – purtroppo ancora frequenti nella società attuale<sup>94</sup> – in cui l'interessato sia stato emarginato o discriminato proprio per in ragione di tale percorso<sup>95</sup>.

Del resto, sembrano da ridimensionare le preoccupazioni manifestate da alcuni Autori circa i rischi di comportamenti abusivi che si ipotizza sarebbero facilitati attribuendo rilevanza giuridica ai percorsi di affermazione di genere sul piano psicologico e sociale<sup>96</sup>. Per evitare eventuali condotte abusive non rileva tanto la circostanza per cui la persona si sia sottoposta o meno ad interventi modificativi dei propri caratteri sessuali, quanto piuttosto l'accertamento positivo da parte del giudice della serietà del percorso di affermazione di genere nel contesto del rigido procedimento giurisdizionale di rettificazione delineato dalla l. 164/1982. Pertanto, l'argomento per cui l'affermazione di genere nella sua dimensione psicologica e sociale sarebbe, come è stato da taluni sostenuto, fonte di potenziali condotte contrarie al pudore o all'intimità altrui, non sembra tenere in debito conto che la rettificazione anagrafica è l'esito soltanto eventuale di un procedimento giudiziale che si svolge davanti ad un giudice, il quale è chiamato a valutare il rigore del percorso individuale di affermazione di genere che, a sua volta, resta pur sempre subordinato ad una diagnosi di disforia di genere, ciò che richiede un pregresso percorso psico-terapeutico seguito da uno specialista. Il paventato rischio che una persona decida di seguire un siffatto percorso all'unico scopo di soddisfare «tendenze di altro tipo», come pure è stato affermato, appare quindi limitato<sup>97</sup>. Non convince neppure l'opinione per cui, legittimando una siffatta interpretazione della l. 164/1982, si rischierebbe di

<sup>94</sup> In un recente sondaggio condotto dalla Commissione europea più della metà degli intervistati – precisamente il 57% – ha affermato che nel proprio Paese è diffusa la discriminazione per il fatto di essere persone trans (cfr. Commissione europea, *Discrimination in Europe*, dicembre 2023, 33 ss.). Dal medesimo sondaggio è emerso che, per il 62% degli intervistati, le persone trans dovrebbero poter modificare i propri documenti in modo corrispondente all'identità di genere (contro il 31% degli intervistati che ha manifestato invece un'opinione contraria, mentre il 7% ha dichiarato di non avere opinioni al riguardo) (cfr. 83). Tuttavia, notevoli sono le differenze tra i diversi Stati membri: se nei Paesi Bassi, in Spagna e in Lussemburgo almeno otto intervistati su dieci sono a favore della modifica dei documenti, tale percentuale scende al 16% in Romania e al 17% in Bulgaria. In Italia i favorevoli sono, invece, il 54%, contro il 40% dei contrari, mentre il 6% ha riferito di non avere un'opinione su questo tema (cfr. 84). Inoltre, per il 47% degli intervistati (contro il 46%), i documenti d'identità dovrebbero contemplare un'opzione di sesso non binario per le persone che non si identificano come maschio o femmina (86). Anche in questo caso si registrano significative differenze di opinione tra i cittadini dei diversi Stati membri: in nove Stati (Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Finlandia e Svezia) almeno la metà degli intervistati è d'accordo sulla necessità di una terza opzione; meno di un quinto degli intervistati si è detto invece contrario. In Italia vi è una situazione di sostanziale “pareggio” (con il 47% di intervistati favorevoli e il 47% di contrari) (cfr. 87).

<sup>95</sup> P.I. D'ANDREA, *op. cit.*, 266.

<sup>96</sup> Ad esempio, secondo E. BILOTTI, *Corte costituzionale e disforia di genere. Luci e ombre della sentenza nr. 143 del 23 luglio 2024*, in [www.centrostudilivativo.it](http://www.centrostudilivativo.it), ove fossero soddisfatte anche le rivendicazioni provenienti dalle persone *transgender* che, pur non intendendo sottoporsi ad alcun trattamento neppure ormonale, aspirano però ad essere riconosciute come appartenenti al genere opposto, non sarebbe più possibile evitare il rischio di comportamenti abusivi, posto che una persona biologicamente di sesso maschile «accampando una pretesa percezione di sé come donna» potrebbe ottenere la corrispondente rettificazione anagrafica e poi pretendere di «gareggiare con le donne o di frequentare spazi riservati alle donne, ma solo per ottenere un vantaggio competitivo o per appagare un istinto sessuale».

<sup>97</sup> Peraltro, il medesimo ragionamento potrebbe – per assurdo – far dubitare dell'opportunità di consentire ad un individuo di sesso biologicamente maschile e di orientamento sessuale omosessuale di accedere ad un luogo riservato agli uomini, così come alle persone di sesso biologicamente femminile e di orientamento sessuale lesbico di accedere a luoghi riservati alle donne, posto che in entrambi i casi costoro potrebbero appagare i propri istinti sessuali a scapito del pudore e dell'intimità delle persone che vengono con loro a contatto.

esaltare eccessivamente l'autodeterminazione personale in un senso fortemente individualistico non in linea con il progetto di società incarnato dalla Costituzione, trascurando invece la dimensione sociale e relazionale dell'identità personale<sup>98</sup>, dal momento che nell'affermazione di genere sul piano psicologico e sociale è proprio la dimensione relazionale dell'identità di genere ad essere valorizzata, in quanto il dato dell'affermazione di genere è destinato ad emergere nel concreto dispiegarsi delle relazioni sociali dell'individuo<sup>99</sup>.

Alla luce di quanto sino ad ora esposto, si può affermare che la l. 164/1982 ha rappresentato una svolta cruciale nella legislazione domestica per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela della «diversità» in materia di identità di genere. Tuttavia, ad oltre quarant'anni dalla sua adozione emergono nuove istanze di tutela, da parte delle persone trans, che faticano a trovare soddisfazione in quanto sembrano porsi in direzione opposta ad alcune scelte di valore operate dall'ordinamento. Sebbene si tratti di temi ancora divisivi, si reputa che continuare a richiedere, ai fini della rettificazione anagrafica, una modificazione dei caratteri sessuali secondari ottenibile tramite la sottoposizione a terapie ormonali si ponga in contrasto con il diritto all'identità di genere delle persone trans e produca necessariamente effetti escludenti in quanto mantiene alcune persone trans in una condizione eminentemente privata, come tale invisibile alla sfera pubblica e al diritto, con tutte le conseguenze che da ciò possono derivare in termini di assenza di tutela<sup>100</sup>. Il superamento di tale requisito potrebbe pertanto essere conseguito attraverso una modifica legislativa ad hoc<sup>101</sup> ovvero sollevando una nuova questione di legittimità costituzionale in quanto continuare ad imporre tali modificazioni appare in contrasto con diversi principi costituzionali e diritti fondamentali della persona. Anzitutto, con l'art. 2 Cost., in quanto l'identità di genere costituisce un profilo essenziale della personalità individuale e non può essere ridotta a una questione di conformità anatomica o ormonale, fondandosi piuttosto sulla percezione soggettiva e sull'autodefinizione del sé in relazione al proprio vissuto e alla propria esperienza sociale. In secondo luogo, emerge un profilo di contrasto con l'art. 3 Cost., nella misura in cui il predetto requisito produce una disparità di trattamento ingiustificata tra persone trans che, pur avendo maturato un'identità di genere consolidata e coerente, vengono dall'ordinamento ancora distinte in ragione della presenza o meno di interventi medici. La norma introduce, infatti, una distinzione irragionevole e potenzialmente discriminatoria, anche alla luce degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU, che esige che ogni misura incidente sulla sfera identitaria della persona sia necessaria, proporzionata e fondata su motivi imperativi. Inoltre, subordinare la possibilità di ottenere la rettifica anagrafica alla modificazione dei caratteri sessuali costituisce un'indebita pressione alla medicalizzazione dell'identità trans, in violazione dell'art. 32 Cost., che vieta trattamenti sanitari non volontari.

5. (segue) La partecipazione delle persone trans alle competizioni sportive.

<sup>98</sup> G. GRISI, *op. cit.*, 115.

<sup>99</sup> P.I. D'ANDREA, *op. cit.*, 266.

<sup>100</sup> G. APRILE, G. MALGIERI, F. PALAZZI, *op. cit.*, 63, evidenziano le difficoltà di denunciare la violenza subita da parte di individui che rientrano in una categoria giuridicamente inesistente; T. MAUCERI, *op. cit.*, 1477, rileva come la scarsa considerazione del fenomeno e l'assenza di adeguate forme di riconoscimento giuridico siano tali da determinare situazioni di isolamento da cui possono derivare gravi disagi psichici e che possono sfociare anche in tentativi di suicidio.

<sup>101</sup> Come auspicato, ad esempio, da N. POSTERARO, *Transessualismo*, cit., 1370, il quale dubita della necessità di «continuare a prevedere, sul piano legislativo, la necessaria modifica di tali caratteri» rilevando la necessità di stabilire «quantomeno (...) comunque delle eventuali eccezioni alla regola generale».



Ove si ammettesse la possibilità di rettificare la propria identità anagrafica anche a favore delle persone trans che abbiano deciso di seguire un percorso di affermazione di genere limitato al piano psicologico e sociale senza intervenire, cioè, sui caratteri sessuali secondari attraverso cure ormonali, il diritto all'identità di genere potrebbe entrare in conflitto con le regole adottate da diversi organismi sportivi internazionali e federazioni sportive che, per garantire la parità di condizioni tra atlete, richiedono che queste si sottopongano ad esami ormonali, in particolare dei livelli di testosterone, per determinarne l'idoneità a competere nella relativa categoria di genere<sup>102</sup>. La problematica rileva soprattutto in relazione all'accesso alle prove femminili di atlete trans MtF in considerazione del fatto che la loro maggiore forza fisica conferirebbe un vantaggio rispetto alle altre concorrenti<sup>103</sup>. Essa ripropone il tema di come conciliare le differenze di natura biologica con quelle di identificazione corretta della persona e della sua realizzazione come individuo<sup>104</sup>. L'ordinamento sportivo, nella sua autonomia<sup>105</sup>, ha negli ultimi anni dimostrato particolare attenzione per la tematica dell'inclusione degli atleti, a prescindere dal loro genere. Ad esempio, con il Framework on Fairness, Inclusion and Non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations del 2021 il CIO ha sollecitato le Federazioni Internazionali ad includere il più possibile le atlete che, a prescindere dai loro tratti sessuali, si fossero identificate nel genere femminile, rigettando la presunzione che tutte le variazioni di genere comportino vantaggi significativi in termini di *performance* atletica (par. 5.1) e invitando gli organismi di governo sportivi a fondare su prove scientifiche l'individuazione di eventuali vantaggi competitivi e dei relativi criteri per valutarne la sussistenza (par. 6.1). L'art. 3.3 del

<sup>102</sup> Ad esempio, nel 2023 la World Athletics ha stabilito che per essere idonee a competere nella categoria femminile in una competizione di Classifica Mondiale e/o per ottenere il riconoscimento di qualsiasi prestazione da Record Mondiale in una competizione che non sia di Classifica Mondiale, le atlete: *i.* devono essere legalmente riconosciute come donne o intersessuali; *ii.* devono aver mantenuto in modo continuo la concentrazione di testosterone nel siero al di sotto di 2,5 nmol/L per un periodo di almeno 24 mesi; *iii.* devono continuare a mantenere la concentrazione di testosterone nel siero al di sotto di 2,5 nmol/L per tutto il periodo in cui desidera conservare l'idoneità a competere nella categoria femminile nelle competizioni di Classifica Mondiale e/o ottenere il riconoscimento di qualsiasi prestazione da Record Mondiale nella categoria femminile in una competizione che non sia di Classifica Mondiale (cfr. *Eligibility Regulations for the Female Classification - Athletes With Differences Of Sex Development*, par. 3.2).

<sup>103</sup> Il tema del bilanciamento tra identità di genere e leale competizione nelle attività sportive si pone parimenti in relazione alle atlete transessuali MtF ed anche alle atlete iperandrogine. Al riguardo, è noto il caso giudiziario che ha visto protagonista Caster Semenya, atleta olimpionica con una condizione di iperandrogenismo, condizione associata ai Disturbi della Differenziazione Sessuale (DSD). L'atleta aveva impugnato avanti al Tribunale Arbitrale dello Sport il regolamento introdotto dalla World Athletics nel 2018 che imponeva alle atlete con DSD, che competono nelle categorie femminili e che presentano livelli di testosterone superiori a 5 nmol/L, di abbassare tali livelli tramite trattamento ormonale per poter gareggiare in alcune discipline, sostenendone il carattere discriminatorio, sproporzionato e lesivo della propria dignità personale, in quanto lo stesso l'avrebbe costretta ad alterare il proprio assetto ormonale naturale. Il regolamento veniva reputato legittimo, in quanto idoneo a garantire l'equità competitiva, sia in primo grado dal Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS/2018/O/5794), che in secondo grado dal Tribunale Federale Svizzero con decisione del 25 agosto 2020. L'atleta adiva quindi la Corte EDU che, accogliendone parzialmente il ricorso, accertava la violazione da parte della Svizzera dell'art. 14 della Convenzione EDU senza tuttavia dichiarare illegittime le regole World Athletics che, *medio tempore*, ha provveduto ad abbassare i valori di testosterone richiesti per partecipare alle competizioni sportive (v. nota precedente). Per una approfondita disamina critica della sentenza della Corte EDU si rinvia a C.M. REALE, *"Only the beginning"? L'impatto della sentenza della Corte Edu Semenya v. Switzerland sui diritti umani in prospettiva di genere nella governance sportiva*, in *Genlus*, 2023.

<sup>104</sup> M.F. SERRA, *Lo sport come momento di inclusione. La questione dell'identità di genere*, in *Nomos*, 2024, 2, 7.

<sup>105</sup> Sul principio di autonomia e specificità dell'organizzazione sportiva si veda L. DI NELLA, *Il sistema dello sport dopo le riforme*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2023, 2, 185 ss.



Framework ammette la possibilità di sottoporre la *performance* degli atleti a test al fine di stabilire eventuali sproporzioni di vantaggio competitivo, riconoscendo che il diritto all'identità di genere, e il diritto a non essere discriminati sulla base della propria identità di genere, non sono assoluti, ma condizionati dalla concorrente necessità di garantire un'equa competizione. Emerge, dunque, la necessità di inquadrare il delicato profilo dell'accesso delle persone trans alle competizioni sportive come problema di bilanciamento tra il valore fondamentale dell'inclusione, inteso in particolare come divieto di discriminazione sulla base dell'identità di genere, da un lato, e, dall'altro, il valore dell'equità, inteso come divieto a che la persona trans che concorre in una competizione possa beneficiare di vantaggi non giusti né proporzionati e al contempo come effettiva «parità delle armi» tra gli atleti, condizione necessaria a garantire una concorrenza sportiva genuinamente equa e leale<sup>106</sup>. Pertanto, un'eventuale previsione regolamentare che limiti la partecipazione a talune competizioni delle atlete trans che non si siano sottoposte a cure ormonali potrebbe giudicarsi legittima nella misura in cui risulti effettivamente necessaria e proporzionata a garantire una competizione equa e leale tra gli atleti in gara. Un pieno rispetto dell'identità di genere in campo sportivo non è in concreto predicabile essendo lo sport uno dei pochi ambiti in cui ancora rilevano le differenze biologiche tra uomini e donne che, come è stato ricordato, sono alla base dei migliori risultati raggiunti dai primi in quasi tutte le discipline e che giustificano pertanto che gli atleti appartenenti ai due sessi gareggino in competizioni distinte<sup>107</sup>.

6. *Tertium (genus) non datur*: il problema delle identità non binarie.

I più recenti studi specialistici hanno evidenziato che i livelli di «mancato allineamento» tra il sesso assegnato alla nascita, il corrispondente genere attribuito e l'identità di genere possono essere molteplici. Esistono, infatti, diversi modi di esprimere il proprio genere e molteplici vie e percorsi che non necessariamente conducono ad una svolta soltanto in direzione maschile o femminile<sup>108</sup>. In tempi più recenti la comunità scientifica è approdata ad una nozione di genere non necessariamente inquadrabile nella tradizionale «variabile dicotomica» maschile o femminile, risultando invece il genere «caratterizzato da una più ampia e complessa gamma di sfumature e tonalità intermedie»<sup>109</sup>. Anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 143/2024, affrontando il tema delle c.d. identità non binarie, ha riconosciuto la possibilità che alcune persone possano percepire di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile e, dunque, «avvertire l'esigenza di essere riconosciut[e] in un'identità "altra"»<sup>110</sup>. Si tratta di un riconoscimento di significativa importanza dal momento che, sebbene la concezione non binaria dell'identità di

<sup>106</sup> S. AGOSTA, *Tra inclusione ed equità: i diritti dell'atleta transgender alla prova dei valori fondamentali*, in APJEP, 2021, 36.

<sup>107</sup> M. BASILE, *Identità di genere e attività agonistica sportiva: il quadro giuridico*, in APJEP, 2021, 3; M.F. SERRA, *op. cit.*, 6.

<sup>108</sup> A. CRAPANZANO, B. CARPINIELLO, F. PINNA, *op. cit.*, 121; DSM-5.TR cit., 614.

<sup>109</sup> *Ibidem*.

<sup>110</sup> Corte cost. n. 143/2024 cit., punto 5.4 del *Considerato in diritto*. Tale affermazione trova un sostegno, secondo la Corte costituzionale, anche nelle esperienze maturate in altri ordinamenti giuridici, come ad esempio quello tedesco che ha riconosciuto e disciplinato l'identità non binaria, sebbene in forme diversificate. Nella decisione è stata inoltre richiamata la censura da parte della Corte costituzionale belga della delimitazione binaria della disciplina legislativa della transizione di genere (*arrêt* n. 99/2019). La Corte ha poi sottolineato che, per favorire la circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri, il Regolamento (UE) 2016/1191 presenta moduli standard recanti alla voce «sesso» non due diciture, ma tre: «femminile», «maschile» e «indeterminato» (Corte cost. n. 143/2024 cit., punto 5.2 del *Considerato in diritto*).



genere, intesa come un *continuum* tra maschile e femminile piuttosto che una dicotomia rigida, appaia in linea con i più recenti sviluppi delle scienze mediche e psicosociali secondo le quali il genere non dipende esclusivamente da caratteristiche genetiche, anatomiche o cromosomiche ma è anche il risultato di fattori psicologici e sociali<sup>111</sup>, il legislatore domestico non si è finora preoccupato di intervenire per tutelare le persone non binarie<sup>112</sup>. La logica binaria permea ancora fortemente l'ordinamento e del resto è la stessa Corte a riconoscere che, a livello europeo, non è ancora rintracciabile un *consensus* sulla configurabilità di un obbligo per gli Stati ad attivarsi per consentire anche la registrazione non binaria<sup>113</sup>.

Pur avendo riconosciuto l'esistenza delle persone non binarie e la rilevanza costituzionale, in quanto involgente beni costituzionalmente tutelati (quali dignità, identità di genere e salute), del tema relativo al riconoscimento del c.d. terzo genere, la Corte non ha tuttavia dichiarato l'illegittimità della norma censurata dal giudice remittente (i.e. l'art. 1, l. 164/1982 in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 117, c. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU) lasciando, quindi, inalterato l'attuale sistema fondato sul binarismo di genere<sup>114</sup>. In particolare, i giudici costituzionali hanno ritenuto che un proprio intervento in tale materia avrebbe sconfinato il perimetro del sindacato della Corte in considerazione delle «ricadute sistematiche» connesse al riconoscimento del c.d. terzo genere<sup>115</sup>. Pur non prendendo posizione direttamente su tale delicata questione, la Corte costituzionale ha però opportunamente segnalato al legislatore, quale «primo interprete della sensibilità sociale», la necessità di intervenire dal momento che la mancata tutela

<sup>111</sup> Come sottolineato da Trib. Bolzano, ord. 12.01.2024, cit.

<sup>112</sup> Sottolinea l'importanza della decisione della Corte costituzionale, per aver creato «uno spartiacque nel riconoscimento istituzionale delle identità non binarie» anche M. PELLIZZARO, *Il futuro e le funzioni del (non) binarismo di genere: riflessioni sulla sentenza 143/2024 della corte costituzionale e sul sistema sesso/genere*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, cit., 229. Se il legislatore appare restio ad affrontare tale questione, dimostra invece una sempre più avvertita sensibilità l'introduzione, in numerosi atenei e istituti scolastici secondari di secondo grado, delle c.d. carriere *alias* per consentire di assumere elettivamente, a fini amministrativi interni, anche un'identità non binaria (in argomento v. F. RESCIGNO, *Riflessioni in ordine sparso tra identità sessuale, terzo genere e carriera alias*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, cit., 319 ss., specie 328-332; A. PIOGGIA, *La carriera alias: identità accademica e genere*, in *Giornale dir. amm.*, 2024, 2, 156 ss.).

<sup>113</sup> Corte cost. n. 143/2024 cit., punto 5.3 del *Considerato in diritto* ove si rileva che nell'Unione europea attualmente solo Islanda, Germania e Belgio riconoscono a pieno titolo le identità non binarie, laddove la Corte EDU, con la sentenza 31.01.2023, *Y. c. Francia* ha recentemente escluso che sussista a carico degli Stati un obbligo positivo di registrazione delle persone non binarie.

<sup>114</sup> Diversamente da quanto accaduto in Germania dove la Corte costituzionale, con decisione del 10.10.2017, ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge sullo stato civile invitando il legislatore ad intervenire entro 14 mesi attraverso l'abolizione di tutti i marcatori di genere ovvero introducendo dei marcatori non binari di genere (opzione quest'ultima poi seguita dal legislatore tedesco).

<sup>115</sup> Si è osservato come l'atteggiamento prudente con cui la Corte ha affrontato la questione del non binarismo, evitando una presa di posizione diretta su un tema ancora inedito nella sua giurisprudenza, appaia coerente con il rispetto del ruolo del legislatore, che resta il primo soggetto deputato a colmare le lacune normative che incidono su diritti costituzionali fondamentali, risultando però significativo che la Corte, pur non accogliendo pienamente la questione di legittimità costituzionale, non l'abbia respinta per manifesta infondatezza, ciò che sembrerebbe lasciare aperta la porta a futuri sviluppi rappresentando in ogni caso un primo segnale di attenzione verso il riconoscimento giuridico delle identità non binarie (C. NARDOCCI, *Verso (oppure no) il binarismo di genere? Qualche sollecitazione di apertura*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, cit., 35).

giuridica delle persone non binarie si pone in contrasto con il principio personalistico di cui all'art. 2 Cost., nella misura in cui è suscettibile di compromettere il benessere psicofisico di tali persone, e al contempo comporta una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., perché esclude tali individui dal pieno godimento dei diritti fondamentali, aggravando la loro condizione di marginalità<sup>116</sup>.

Si è giustamente osservato che un eventuale intervento legislativo in questa direzione richiederebbe un impegno considerevole e soprattutto meditato<sup>117</sup> atteso che, come sottolineato dalla stessa Corte, l'introduzione di un «terzo genere di stato civile» presuppone un ripensamento legislativo di sistema, in considerazione del fatto che vari settori dell'ordinamento e numerosi suoi istituti sono al momento regolati da una logica binaria. Si pensi, ad esempio, nel campo del diritto di famiglia ai modelli familiari rappresentati da matrimonio e unioni civili che giocoforza dovrebbero essere rimeditati in seguito all'introduzione di un genere «neutro»<sup>118</sup>.

Nonostante la complessità del tema, che richiede un disegno unitario in grado di adeguare coerentemente i settori dell'ordinamento tra loro connessi, è opportuno che il legislatore si faccia carico dell'introduzione di un terzo genere quale passo necessario per garantire, in un'ottica solidaristica, il pieno rispetto del principio personalista che informa l'ordinamento giuridico. Il riconoscimento giuridico dell'identità di genere in una forma più ampia e inclusiva non è soltanto una questione di tutela delle libertà individuali, ma anche un dovere dell'ordinamento nel promuovere la dignità e l'autodeterminazione della persona. L'inerzia del legislatore su questo tema rischia, invece, di perpetuare discriminazioni e diseguaglianze. Pertanto, un intervento normativo di sistema non solo colmerebbe un vuoto giuridico, ma confermerebbe l'impegno dell'ordinamento nel garantire il pieno sviluppo della persona umana, nel rispetto della sua unicità e delle sue esigenze identitarie.

<sup>116</sup> Corte cost. n. 143/2024 cit., punto 5.4 del *Considerato in diritto*.

<sup>117</sup> N. POSTERARO, *Sul "non binarismo" di genere e sull'autorizzazione a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. Introduzione alla discussione della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024*, in N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, cit., 14, il quale auspica che il legislatore si attivi per «garantire tutela piena ed effettiva al diritto fondamentale all'identità di genere delle persone non binarie, le quali ultime continueranno a esistere, altrimenti, fintantoché la legge non interverrà sul punto, solo nella realtà sociale, e non anche in quella giuridica; con tutto ciò che ne conseguirà (recte, continuerà a conseguirne...) sul piano pratico».

<sup>118</sup> T. MAUCERI, *op. cit.*, 1497.